

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 164° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 settembre 2023

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

(Le pronunce della Corte pubblicate in versione anonimizzata sono conformi, nel testo, a quelle originali)

N. 181. Sentenza 6 giugno - 26 settembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Diritto all'indennizzo a favore di soggetti che abbiano subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica per essersi sottoposti a un trattamento vaccinale raccomandato dall'autorità pubblica - Spettanza a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione contro il contagio da papilloma-virus umano (HPV) - Omessa previsione - Violazione del principio di solidarietà, del principio di uguaglianza e del diritto alla tutela della salute - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Pag. 1

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 26. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 agosto 2023 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - VIA (Valutazione di impatto ambientale) - Norme della Regione Puglia - Aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera *e-bis*, del d.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione, sino al 31 dicembre 2023, di tali aree dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi.

- Legge della Regione Puglia 4 luglio 2023, n. 19 (XI legislatura - 16° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) ed *e*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse), art. 4. Pag. 7

N. 1. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 16 settembre 2023 (del Tribunale di Catania)

Parlamento - Immunità parlamentari - Processo penale a carico di Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, imputato per il delitto previsto dall'art. 595, commi primo e terzo, cod. pen. - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 (doc. IV-*quater*, n. 4)... Pag. 9

N. 120. Ordinanza della Corte di cassazione del 23 giugno 2023

Matrimonio - Divorzio - Previsione che l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati - Prevista cessazione se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, primo comma, numero 4), del codice civile.

- Codice civile, art. 78, terzo comma. Pag. 12



N. 121. Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 20 giugno 2023

Patrocinio a spese dello Stato - Spese anticipate dall'erario - Regolazione delle spese secondo il criterio stabilito dall'art. 91 c.p.c. - Vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Previsione che il giudice civile quantifica le somme dovute dal soccombente allo Stato secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002.

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), art. 133, come trasfuso nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.....

Pag. 16

N. 122. Ordinanza dell'Ufficio di sorveglianza di Padova del 2 agosto 2023

Ordinamento penitenziario - Colloqui dei detenuti - Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute - Previsione che l'autorizzazione ai colloqui telefonici con i figli minori non può essere concessa più di una volta alla settimana quando si tratta di detenuti per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, anche nel caso di detenuti per i quali non sussiste il divieto di concessione dei benefici ivi previsti.

- Legge 25 giugno 2020, n. 70 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), art. 2-*quiquies* (*recte*: Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, art. 2-*quiquies*).

Pag. 25

N. 123. Ordinanza del Tribunale di Agrigento del 19 luglio 2023

Reati e pene - Danneggiamento - Reato di danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - Regime di procedibilità - Mancata previsione della procedibilità a querela.

- Codice penale, art. 635, quinto comma, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).....

Pag. 30

N. 124. Ordinanza del Tribunale di Bolzano del 12 maggio 2023

Salute (Tutela della) - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 - Misure per la ripresa delle attività - Sanzioni per il mancato rispetto delle misure previste.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività).....

Pag. 33



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 181

Sentenza 6 giugno - 26 settembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Diritto all'indennizzo a favore di soggetti che abbiano subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica per essersi sottoposti a un trattamento vaccinale raccomandato dall'autorità pubblica - Spettanza a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione contro il contagio da papilloma-virus umano (HPV) - Omessa previsione - Violazione del principio di solidarietà, del principio di uguaglianza e del diritto alla tutela della salute - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), promosso dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta lavoro, nel procedimento vertente tra G. R. e il Ministero della salute, con ordinanza del 21 settembre 2022, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di costituzione di G. R.;

udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

udito l'avvocato Giuseppe Alberto Romeo per G. R.;

deliberato nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 21 settembre 2022, la Corte d'appello di Roma, sezione quarta lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede che il diritto



all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge, alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui siano derivati danni permanenti all'integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti-papillomavirus (anti-HPV).

2.- Il rimettente espone che G. R. aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli con cui era stata respinta la domanda, presentata dai genitori quando lei era ancora minorenne, volta a ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 e l'assegno una tantum di cui all'art. 3, comma 1, (*recte*: art. 2, comma 2) della medesima legge.

La Corte d'appello riferisce che, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, veniva accertato il nesso di causalità tra lo sviluppo della patologia, all'epoca già «emergente ed in fieri», e la somministrazione della terza dose di vaccino anti-HPV, che aveva «fatto acutamente emergere sul piano sintomatologico-clinico la patologia in questione (diabete)».

3.- Il giudice *a quo* reputa le censure rilevanti, in quanto l'appellante si era sottoposta alla profilassi nel corso di una campagna vaccinale contro l'infezione da HPV, che mirava a raggiungere una copertura «pari al 95% della categoria target», costituita da ragazze nel corso del loro dodicesimo anno di vita. Inoltre, era stato accertato il nesso di causalità tra il vaccino somministrato e la patologia riportata dall'interessata.

Pertanto, la Corte d'appello, esclusa la possibilità di accedere a un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, ritiene che solo una sentenza additiva di parziale illegittimità costituzionale consenta di riconoscere il diritto all'indennizzo.

4.- In punto di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* deduce che la tutela indennitaria, inizialmente accordata dal legislatore nell'ambito delle vaccinazioni obbligatorie, è stata di seguito estesa anche alle profilassi «sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica a seguito di significativi arresti della Corte Costituzionale, fino a ricomprendere conseguenze invalidanti di vaccinazioni assunte nell'ambito della politica sanitaria anche solo promossa dallo Stato».

Richiamando la sentenza di questa Corte n. 118 del 2020, il rimettente fa propria l'affermazione secondo cui, nella prospettiva della salute quale interesse della collettività, non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione, poiché, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore di un trattamento vaccinale, si sviluppa un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie. Tale affidamento «rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli». Sarebbe, dunque, giustificata la traslazione in capo alla collettività, «obiettivamente favorita dalle scelte individuali», degli effetti dannosi che dovessero, per ipotesi, derivare dalle vaccinazioni raccomandate.

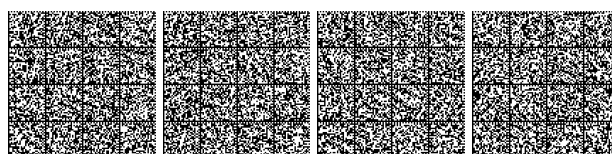
Di conseguenza, il giudice *a quo* sostiene che la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie permanenti derivanti dalla vaccinazione anti-papillomavirus, oggetto di diffuse e reiterate campagne di comunicazione e di raccomandazione, leda gli artt. 2, 3 e 32 Cost.

Conformemente a quanto sostenuto da questa Corte, «le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richied[erebbero] che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo» (viene citata la sentenza n. 268 del 2017, che richiama la sentenza n. 107 del 2012).

5.- Si è costituita in giudizio G. R., parte del processo principale, la quale, a sostegno della fondatezza delle questioni, ha parimenti sottolineato le ragioni - riconducibili al principio di solidarietà - per cui, «sul piano degli interessi garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, è giustificata la traslazione in capo alla collettività, obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che eventualmente conseguano dalle vaccinazioni raccomandate».

Le affermazioni già accolte dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate, in proposito, le sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012) ben si attaglierebbero al caso oggetto del giudizio *a quo*, atteso che la campagna di vaccinazione in questione era stata avviata nel 2007 e che le somministrazioni, a seguito delle quali l'interessata aveva riportato danni irreversibili, erano avvenute tra febbraio e settembre 2009. A partire dal 2008, peraltro, le autorità sanitarie del Lazio avevano esercitato «un'intensa attività di raccomandazione, informazione e sensibilizzazione per l'esecuzione della terapia preventiva dell'infezione da papilloma virus», che mirava a una copertura superiore all'obiettivo statale del 95 per cento.

A ulteriore conferma dell'affidamento ingenerato nella comunità circa l'utilità, anche collettiva, della vaccinazione in parola, la ricorrente ha precisato che, «[n]ell'intesa Stato Regioni che prevedeva la strategia per la diffusione della vaccinazione contro l'infezione da HPV in Italia, gli operatori presso le strutture pubbliche del SSN e i medici di medicina generale [erano stati] identificati come un punto di riferimento essenziale per la famiglia», assieme alle associazioni dei genitori, alle società scientifiche e agli esponenti dell'ambito sanitario e della pubblica amministrazione.



6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.

7.- Il 17 maggio 2023 è stata depositata, fuori termine, una memoria illustrativa della parte.

8.- All'udienza del 6 giugno 2023 è stata udita la difesa della parte, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.

Considerato in diritto

1.- Con ordinanza del 21 settembre 2022, la Corte d'appello di Roma, sezione quarta lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge, alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui siano derivati danni permanenti all'integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti-HPV.

2.- Il rimettente argomenta la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, affermando che la vaccinazione effettuata era stata raccomandata dalle autorità competenti e che era stato accertato il nesso di causalità tra lo sviluppo della patologia permanente e la somministrazione della terza dose di vaccino anti-HPV.

Secondo il giudice *a quo*, stante l'impossibilità di percorrere la via di un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, solo la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della stessa potrebbe consentire di riconoscere alla parte danneggiata il diritto all'indennizzo.

3.- La Corte d'appello sostiene, inoltre, la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiederebbero di far gravare sulla collettività l'onere del pregiudizio subito da chi si sia attenuto al comportamento raccomandato dalle autorità sanitarie competenti, in difesa della salute di tutti.

4.- Nel merito, le questioni sono fondate in riferimento a tutti i parametri evocati.

5.- L'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 prevede il diritto all'indennizzo a beneficio di chi abbia subito «lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica», a causa di «vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria nazionale».

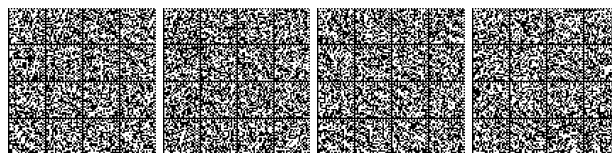
Il diritto all'indennizzo, diversamente dalla pretesa risarcitoria che ha fonte nel compimento di un illecito, rinviene il proprio fondamento nel dovere giuridico di solidarietà che grava sulla collettività, là dove - per il tramite delle autorità competenti - sia richiesto al singolo di attenersi a una condotta che preservi non solo la salute propria, ma anche quella degli altri.

Chi adempia a tale obbligo, e riporti per effetto del vaccino una patologia con effetti menomativi permanenti della integrità psico-fisica, ha diritto, in base alla norma censurata, a un indennizzo, purché - come precisa l'art. 4 della medesima legge n. 210 del 1992 - sussista un nesso di causalità fra la somministrazione del vaccino e la lesione del diritto alla salute.

Il legislatore - in conformità a quanto già deciso dalla sentenza n. 307 del 1990 di questa Corte - ha, dunque, dettato una disciplina la cui *ratio* si rinviene nella reciprocità dei vincoli che scaturiscono dal principio di solidarietà: la collettività è tenuta a essere "solidale" e a tutelare il diritto alla salute di chi sia stato, a sua volta, "solidale" con gli altri, per aver tenuto un comportamento che protegge la salute di tutti.

«[S]e il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l'imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori» - ha osservato questa Corte nella sentenza n. 27 del 1998 - «esso non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà, previsto dall'art. 2 della Costituzione, impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una "equa indennità"».

6.- A fronte della previsione legislativa di un diritto all'indennizzo correlato alle ipotesi in cui l'ordinamento impone un obbligo di vaccinarsi, questa Corte si è pronunciata più volte al fine di estendere il medesimo diritto in presenza di vaccinazioni che le autorità pubbliche sanitarie raccomandano a difesa della salute collettiva (sentenza n. 118 del 2020, con riguardo alla vaccinazione anti-epatite A; sentenza n. 268 del 2017, attinente a quella antinfluenzale; sentenza n. 107 del 2012, inerente alle vaccinazioni anti-morbillo, parotite e rosolia; sentenza n. 423 del 2000, relativa a quella anti-epatite B; e, infine, sentenza n. 27 del 1998, riferita alla vaccinazione antipoliomielitica).



7.- Al contempo, anche il legislatore è intervenuto nuovamente, rendendo obbligatorie e gratuite, per i minori di età da zero a sedici anni, molte delle vaccinazioni sopra citate, che in precedenza erano solo raccomandate (art. 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, n. 119). Inoltre, con l'art. 5-*quater*, dello stesso d.l. n. 73 del 2017, come convertito, ha precisato che le disposizioni «di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica». E, in sede di conversione del decreto-legge, alcune vaccinazioni contemplate dal citato art. 1 (in particolare, quelle anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-pneumococcica; anti-rotavirus) da obbligatorie sono divenute raccomandate (sentenza n. 129 del 2023).

Di seguito, l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto la tutela indennitaria in caso di danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti alla vaccinazione meramente raccomandata anti SARS-CoV-2.

8.- Evocato per rapidi tratti il quadro legislativo e giurisprudenziale nel quale si colloca la norma censurata, occorre ora richiamare le ragioni, e correlativamente le condizioni, che - secondo questa Corte - determinano la necessità costituzionale di riconoscere un diritto all'indennizzo a chi subisca una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica per essersi sottoposto a un trattamento vaccinale non obbligatorio.

Il dovere della collettività di riconoscere una simile tutela sussiste se il singolo si è attenuto a un comportamento che oggettivamente persegue la finalità di proteggere la salute generale: ciò che rileva è «l'esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario» (sentenza n. 423 del 2000; in senso analogo, sentenze n. 118 del 2020 e n. 268 del 2017).

Affinché, dunque, si instauri una corrispondenza fra il comportamento individuale e l'obiettivo della tutela della salute collettiva è necessario e sufficiente, da un lato, che l'autorità pubblica promuova campagne di informazione e di sollecitazione dirette a raccomandare la somministrazione del vaccino non solo a tutela della salute individuale, ma con la precipua funzione di assicurare la più ampia immunizzazione possibile a difesa della salute collettiva e, da un altro lato, che la condotta del singolo si attenga alla profilassi suggerita dall'autorità pubblica nell'interesse generale (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012).

Tramite la campagna vaccinale l'autorità pubblica fa appello alla autodeterminazione dei singoli (o alla responsabilità genitoriale, ove si tratti di vaccinazioni raccomandate ai minori), ingenerando «negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie» (sentenza n. 118 del 2020). Di conseguenza, in ambito medico, raccomandare e prescrivere finiscono per essere percepite quali azioni «egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo» (sentenza n. 5 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 137 del 2019), cioè la tutela della salute (anche) collettiva» (ancora, sentenza n. 118 del 2020).

«[L]a ragione determinante del diritto all'indennizzo» risiede, pertanto, nel perseguimento con la propria condotta dell'interesse collettivo alla salute e non nella «obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse» (sentenza n. 226 del 2000; in senso analogo, sentenze n. 118 del 2020 e n. 107 del 2012).

La scelta tecnica dell'obbligatorietà o della raccomandazione, del resto, oltre a essere frutto di concezioni parzialmente diverse del rapporto tra singoli e autorità pubblica, può dipendere da condizioni sanitarie differenti nella popolazione di riferimento, spesso correlate a diversi livelli di rischio: tutti profili che non possono condizionare la previsione o l'assenza del diritto all'indennizzo.

Ferma, dunque, restando la diversità fra le «due tecniche», di cui l'autorità pubblica può ritenere di avvalersi (sentenze n. 118 del 2020, n. 423 e n. 226 del 2000), nondimeno tra obbligo e raccomandazione non si apprezza una diversità qualitativa (sentenza n. 268 del 2017).

9.- Alla luce delle ragioni e dei presupposti delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, si deve ritenere che, nel caso della vaccinazione anti-HPV, la mancata previsione del diritto all'indennizzo violi gli artt. 2, 3 e 32 Cost., in considerazione della ampia e diffusa campagna vaccinale concernente tale profilassi.

9.1.- Nel periodo in cui la ricorrente si era sottoposta alla somministrazione del vaccino anti-HPV, nella Regione Lazio, e - più in generale - nel territorio nazionale, era in atto una estesa campagna vaccinale.

9.1.1.- Le autorità competenti, all'esito di una accurata indagine scientifica ed epidemiologica, avevano evidenziato il rischio di un'ampia diffusione del virus HPV, trasmissibile per via sessuale e coinvolto nell'eziologia sia di lesioni genitali (femminili e maschili), sia di talune forme di carcinoma (in particolare, alla cervice uterina).



La campagna vaccinale era stata preceduta dal parere, reso dal Consiglio superiore di sanità l'11 gennaio 2007, favorevole alla somministrazione del vaccino a spese del Servizio sanitario nazionale, nonché dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2007, che indirizzava il trattamento sanitario alle ragazze nel dodicesimo anno di età.

L'obiettivo previsto dall'intesa era il raggiungimento, nel termine di cinque anni, di una copertura vaccinale pari al 95 per cento della popolazione target, nella consapevolezza che «[l]a disponibilità del vaccino anti-HPV [avrebbe rappresentato], oltre che un'importante occasione di prevenzione individuale, soprattutto una rilevante opportunità per l'intera comunità».

Per tale ragione, sin da principio, era stato previsto l'inserimento delle dosi somministrate nell'anagrafe vaccinale ed era stata programmata una attività di monitoraggio, volta a verificare la copertura raggiunta. L'intesa, inoltre, promuoveva diffuse strategie di comunicazione, demandandole anche a organi statali, a partire dal Ministero della salute.

9.1.2.- In attuazione dell'intesa, le regioni si erano impegnate a gestire la somministrazione dei vaccini e a partecipare al programma di valutazione della loro efficacia e sicurezza, verificando l'impatto epidemiologico sulla popolazione «sia attraverso la rigorosa raccolta dei dati sia garantendo un'adeguata partecipazione ai programmi di studio in atto o di futura attivazione» (ancora, la citata intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2007).

Nello specifico, la Regione Lazio aderiva alla campagna vaccinale, aggiornando con delibera della Giunta regionale 29 febbraio 2008, n. 133, il «Piano Regionale Vaccini» e introducendo nel calendario la profilassi anti-HPV. A partire dall'aprile 2008, la stessa Regione avviava la fase attuativa.

9.1.3.- Si sono poi susseguiti a livello statale vari piani nazionali di prevenzione vaccinale che hanno contemplato la profilassi anti-HPV e hanno confermato le scelte strategiche indicate nell'intesa.

In particolare, negli anni, è stato rimodulato il programma relativo alla copertura vaccinale, in considerazione di un iniziale riscontro inferiore alle attese da parte della popolazione destinataria della raccomandazione (Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014). Successivamente, il trattamento è stato offerto a titolo gratuito anche ai ragazzi nel dodicesimo anno d'età (Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019), nell'acquisita convinzione che solo la immunizzazione degli «adolescenti di entrambi i sessi [avrebbe garantito] la massima protezione da tutte le patologie HPV correlate». Inoltre, sempre nel Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 la raccomandazione è stata indirizzata ad ampio spettro e rivolta, in specie, a «tutte le donne».

Al contempo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), all'Allegato 1, ha ascrivito il vaccino anti-HPV fra i livelli essenziali di assistenza.

Da ultimo, nel Piano nazionale prevenzione vaccinale 2023-2025 è stato ribadito il fine della tutela della salute collettiva, costituito dalla «protezione anche degli individui non vaccinati attraverso l'immunità di gregge».

9.2.- L'attitudine della descritta campagna vaccinale a ingenerare un affidamento nella popolazione non viene scalfita dalla circostanza che essa sia stata inizialmente demandata alle regioni.

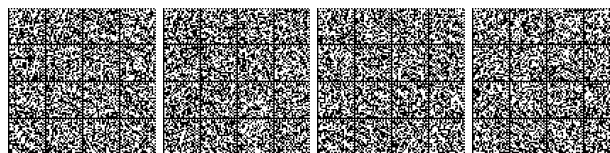
Seppure l'attività di pianificazione e di organizzazione sia stata da principio affidata alle regioni, «in considerazione delle diverse realtà dei Servizi Sanitari Regionali e delle loro modalità di funzionamento» (così il citato parere del Consiglio superiore di sanità dell'11 gennaio 2007), la campagna vaccinale si è sempre svolta sotto l'egida dell'intesa del 20 dicembre 2007 e dietro diretto coordinamento del Ministero della salute, che aveva il compito di individuare le azioni di arruolamento attivo, comprendenti «interventi di informazione e comunicazione rivolti ai soggetti target e alle loro famiglie».

Inoltre - in linea con quanto già in passato sostenuto da questa Corte (sentenza n. 118 del 2020) - l'attività delle regioni ha trovato ampi «riscontri e corrispondenze nei piani vaccinali nazionali» (in particolare nei piani di prevenzione vaccinale 2012-2014, 2017-2019 e 2023-2025) e in atti ulteriori che «prescindono da riferimenti territoriali specifici».

10.- Conclusivamente, in conformità ai criteri individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017, n. 107 del 2012, n. 423 del 2000 e n. 27 del 1998), è dato ravvisare il presupposto della prolungata e diffusa campagna di informazione e di raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche circa l'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione contro il virus HPV «a presidio della salute di ciascun singolo, dei soggetti a rischio, dei più fragili, e in definitiva della collettività intera» (ancora, sentenza n. 118 del 2020).

Di conseguenza, l'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nel non prevedere il diritto all'indennizzo per il vaccino anti-HPV, si pone in contrasto con i plurimi parametri costituzionali evocati nell'ordinanza di rimessione.

10.1.- Lede l'art. 2 Cost., poiché viola il principio di solidarietà che impone alla collettività di essere, per l'appunto, «solidale» con il singolo che subisce un danno per essersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorità a tutela dell'interesse collettivo (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012).



10.2.- Viola l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente pregiudica chi spontaneamente si attiene alla condotta richiesta dagli organi preposti alla difesa del diritto alla salute della collettività, rispetto a coloro il cui comportamento è adesivo a un obbligo giuridico presidiato da rimedi deterrenti (in senso analogo, sentenze n. 268 del 2017 e n. 27 del 1998). In particolare, una differenziazione che negasse il diritto all'indennizzo nel primo caso si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge, poiché riserverebbe «a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione» (sentenza n. 27 del 1998).

10.3.- Infine, la norma censurata contravviene all'art. 32 Cost., poiché priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino (anche) nell'interesse della collettività (così sentenze n. 15 del 2023, n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).

11.- Per le ragioni esposte, l'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, *Presidente*

Emanuela NAVARRETTA, *Redattrice*

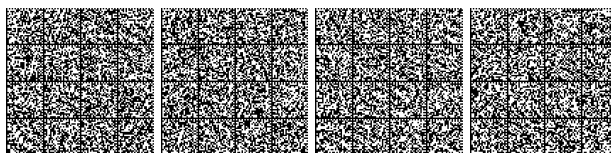
Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_230181



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 26

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 agosto 2023
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - VIA (Valutazione di impatto ambientale) - Norme della Regione Puglia - Aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione, sino al 31 dicembre 2023, di tali aree dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi.

- Legge della Regione Puglia 4 luglio 2023, n. 19 (XI legislatura - 16° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse), art. 4.

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma - via dei Portoghesi n. 12 - (pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it);

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Puglia n. 19 del 4 luglio 2023, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, Supplemento, n. 64 del 6 luglio 2023, rubricata «XI legislatura — 16° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse», in relazione al suo art. 4.

La legge regionale della Puglia 4 luglio 2023, n. 19 reca, al Capo I, norme in materia di debiti fuori bilancio e, al Capo II, due disposizioni di contenuto vario.

Tra queste ultime, vi è quella contenuta nell'art. 4 — rubricato «Parcheggi a uso pubblico e temporaneo» — che, nel suo unico comma, stabilisce quanto segue:

«1. Sino al 31 dicembre 2023, le aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi».

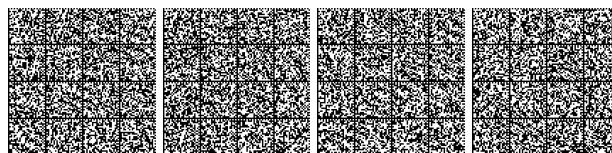
La norma è illegittima per i seguenti

MOTIVI

In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione, violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

Si è visto come l'art. 4 della legge regionale impugnata preveda che, sino al 31 dicembre 2023, le aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), siano escluse dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, sia pure alla condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi.

In disparte la eccentrica formulazione della disposizione — che pone quale condizione per considerare autorizzata un'attività una condotta successiva all'esecuzione dell'attività medesima (ossia un onere il cui mancato assolvimento potrebbe forse essere «sanzionato» ad altro titolo, ma non certo negando ex post l'autorizzazione)



— la stessa, nella parte in cui esclude i detti interventi dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, invade, innanzi tutto, la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dei beni culturali, ponendosi così in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Introducendo una deroga alle disposizioni relative all'autorizzazione paesaggistica, la disposizione in esame interviene, infatti, nella disciplina della predetta materia di competenza esclusiva dello Stato, ponendo un precetto che contrasta con il disposto dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio»), relativo alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica, secondo il quale i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142 del Codice dei beni culturali, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 del Codice medesimo, hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, e di astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

Il descritto obbligo è richiamato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»), il cui art. 6, comma 1, nell'elencare la casistica degli interventi eseguibili senza titolo abilitativo (tra cui la fattispecie di cui alla lettera e-bis), stabilisce che devono comunque essere rispettate le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia tra cui, in particolare, le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.⁽¹⁾

Sotto altro profilo, la disposizione in esame presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, con riferimento alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Come noto, in base a un consolidato insegnamento della Corte, la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» non costituisce una materia in senso tecnico, «[...] dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze» (cfr. sentenza n. 407 del 2002).

L'ambiente è un «[...] valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (Cfr. sentenze n. 171 del 2012 e n. 407 del 2002, cit.; nello stesso senso, sentenza n. 210 del 2016). Ne consegue che la disciplina statale nella materia della tutela dell'ambiente viene «a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente» (Cfr. sentenza n. 199 del 2014).

Ciò posto, merita evidenziare come l'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano», disponga, al punto 7 («Progetti di infrastrutture»), che siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto, indipendentemente dalla loro eventuale natura temporanea.

La norma qui impugnata, per contro, si applica indiscriminatamente a tutti i parcheggi a uso pubblico — a prescindere dalla loro dimensione e, in particolare, dal numero dei posti auto — escludendo in ogni caso che tali impianti siano soggetti a procedure di valutazione ambientale.

Anche sotto tale profilo, pertanto, l'art. 4 della legge regionale della Puglia n. 19 del 2023 denuncia la propria esorbitanza dalle competenze regionali, ponendosi in palese contrasto con la richiamata fonte interposta di legislazione statale.

(1) Cfr. decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 6: «1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a – e) (...) e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale; e-ter) – e-sexies) (...) 2 – 6) (...)».



P.Q.M.

Si confida che codesta ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità dell'art. 4 della legge regionale della Puglia 4 luglio 2023, n. 19.

Con l'originale notificato del ricorso si depositerà l'estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023.

Roma, 25 agosto 2023

L'Avvocato dello Stato: FIORENTINO

23C00159

N. 1

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 16 settembre 2023
(del Tribunale di Catania)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Processo penale a carico di Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, imputato per il delitto previsto dall'art. 595, commi primo e terzo, cod. pen. - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica.

– Deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 (doc. IV-*quater*, n. 4).

TRIBUNALE DI CATANIA

IV SEZIONE PENALE

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato *ex art. 37*, legge n. 87/1953 sollevato nei confronti del Senato della Repubblica davanti alla Corte costituzionale, nel procedimento penale iscritto ai numeri 2600/2018 R.G.N.R. e 261/20 R.G. a carico di Giarrusso Mario Michele, nato a Catania il 25 febbraio 1965, imputato per il delitto previsto e punito dall'art. 595, commi 1 e 3 del codice penale per aver offeso la reputazione di B. D. scrivendo il seguente post su Facebook: «Tutti hanno parenti lontani impresentabili, io ad esempio ho un lontano cugino polacco che tanti anni fa ha fatto un colpo di stato. Si chiamava Generale Jaruzelski (Giarrusso in polacco). Sarò anche io impresentabile ????? Pensate che una nota lingua velenosa catanese malgrado il cognome pseudo rivoluzionario, mi dicono sia discendente di Madame De Pompadour» e poi, rispondendo ad un commento, «Una finta seguace di Robespierre e vera stipendiata da Fratelli d'Italia. Al solo nominarla accadono disgrazie come ben può testimoniare un mio amico che gli va dietro a cui capita davvero di tutto ...»; e inoltre, dopo il seguente commento da parte di un terzo: «ho letto attentamente il tuo post e solo ora mi sono accorto del tuo attacco volgare a D.», rispondeva: «Attento alla sfiga»; infine in data 21 gennaio 2018 pubblicava una vignetta raffigurante le sembianze della B. scrivendo: «Nel frattempo Madame Pompadour continua a sbavare bile» e, con riferimento ad una foto che la ritraeva insieme ad A. O., scriveva: «Pessima compagnia».

Con l'aggravante di aver usato un mezzo di pubblicità.

In Catania dal 30 ottobre 2017 al 21 gennaio 2018.

Giarrusso Mario Michele è stato citato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di diffamazione aggravata nei confronti di B.D.

L'accusa ipotizza che le affermazioni dell'imputato espresse contro la B. abbiano contenuto diffamatorio e su tale ipotesi questo giudice è stato chiamato ad esercitare le attribuzioni proprie della magistratura.

All'udienza del 25 maggio 2022 il difensore dell'imputato ha depositato copia della deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-*quater* n. 4) con cui il senato ha deliberato che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione. Il



difensore di B. D. ha depositato memoria con cui ha chiesto sollevarsi il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; il pubblico ministero si è rimesso alle determinazioni del giudice; il difensore dell'imputato si è opposto.

La citata delibera del Senato della Repubblica preclude al Tribunale di Catania l'esame nel merito delle dichiarazioni contestate all'ex senatore Giarrusso, non rendendo possibile accertare se nella specie ricorrano o meno i presupposti del reato allo stesso contestato. La delibera in oggetto rende infatti insindacabili sotto qualunque profilo le dichiarazioni dell'imputato. Tale sindacato è tuttavia precluso legittimamente al giudice ordinario solo in presenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni e specifici atti compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari. L'eventuale assenza di tale nesso funzionale determina quindi l'illegittimità della delibera parlamentare e la necessità di sollevare il conflitto di attribuzioni al fine di ottenere dalla Corte costituzionale l'annullamento della delibera del senato che preclude al Tribunale di Catania il sindacato sul merito delle dichiarazioni oggetto dell'imputazione.

Le dichiarazioni del senatore Giarrusso, pubblicate sul *social network* Facebook, rientrano tra quelle *extra moenia* (ossia rese fuori dalla sede tipica), tipologia in relazione alla quale la Corte costituzionale si è in diverse occasioni pronunciata, sancendo il principio per cui «affinché esista un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un Parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni, al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità, è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressioni dell'esercizio di attività parlamentare. A tal fine è richiesto il concorso di due requisiti:

a) un legame di ordine temporale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna, tale che questa venga ad assicurare una finalità divulgativa della prima;

b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterarie usate, non essendo sufficiente né un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, né un mero «contesto politico» entro cui le dichiarazioni *extra moenia* possano collocarsi (Corte costituzionale, 9 giugno 2015, n. 144/2015), mentre il mero «contesto politico» o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale non valgono a connotare in sé le dichiarazioni quali espressive della funzione, là dove esse non costituiscano la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni; in tal caso, infatti, le dichiarazioni non rappresentano il riflesso del peculiare contributo che ciascun parlamentare apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata e offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost. (Corte costituzionale 4 maggio 2007, n. 152)».

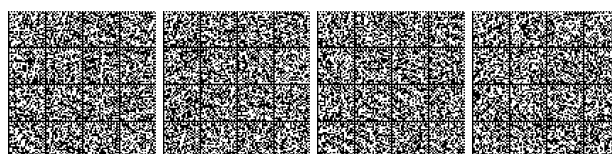
Si è sottolineato, inoltre che la garanzia della insindacabilità opera in relazione non alle opinioni espresse «in occasione» o «a causa» delle funzioni parlamentari, ma soltanto a quelle riconducibili «all'esercizio» delle funzioni medesime: «qualsiasi diversa lettura dilaterrebbe il perimetro costituzionalmente tracciato, generando un'immunità non più soltanto funzionale ma, di fatto, "personale", a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento» (sentenza n. 131 del 2013).

Per la sussistenza del descritto nesso funzionale (oltre alla sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni) è altresì richiesta la presenza di «un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima» (*ex multis*, sentenza n. 55 del 2014).

La Corte costituzionale, infine, non ha mancato di rilevare come la prerogativa parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost. non possa essere estesa «sino a ricomprendere gli insulti — di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni — solo perché collegati con le "battaglie" condotte da esponenti parlamentari» (sentenza n. 137/2001; analogamente sentenza n. 257/2002, nonché sentenza n. 59/2018).

Nel caso di specie, la Giunta per le immunità parlamentari, nella relazione trasmessa all'aula, poi da questa approvata, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione fondandosi su due atti di sindacato ispettivo, in cui il senatore Giarrusso, nel corso della XVII Legislatura, ha trattato la questione delle candidature dei cosiddetti «impresentabili» e segnatamente: in data 22 luglio 2014 ha presentato l'interrogazione orale, svolta poi nella seduta d'Aula del 10 marzo 2016, n. 3 - 01125 sulle presunte irregolarità alle elezioni comunali del 2012 di Alcamo nelle quali il candidato eletto sindaco sarebbe stato appoggiato da un cosiddetto «impresentabile»; in data 4 febbraio 2016 ha presentato l'interrogazione n. 3 - 02557 relativa alle elezioni comunali del 2015 ad Agira, nelle quali la candidata sindaco sarebbe stata appoggiata da un cosiddetto «impresentabile».

La Giunta ha poi richiamato l'attività svolta dal senatore Giarrusso nell'ambito della Commissione antimafia, citando uno stralcio dell'intervento svolto nella seduta del 13 giugno 2017, sempre in materia di candidature «impresentabili».



Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che le frasi per le quali è in corso il procedimento penale a carico di Giarrusso Mario Michele non abbiano alcun contenuto sostanzialmente conforme a quello degli atti a cui si fa riferimento nella relazione della Giunta, trattandosi di atti in cui si stigmatizza la candidatura di alcuni soggetti definiti «impresentabili», senza che l'odierna persona offesa, B. D., sia mai neppure menzionata nell'ambito delle vicende rappresentate.

Questo tribunale ritiene, anzi, che le frasi per cui è processo, per il loro tenore testuale, non siano nemmeno qualificabili come «opinioni», nel senso inteso dall'art. 68, comma primo, della Costituzione, concretizzandosi, piuttosto, in giudizi di valore aventi ad oggetto la persona di B. D.

In tal senso le affermazioni dell'imputato non rappresentano il riflesso del peculiare contributo che ciascun parlamentare apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti — contributo coperto dalle garanzie di cui all'art. 68 Cost. — ma rientrano nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurato a tutti i cittadini dall'art. 21 della Costituzione. La copertura offerta alla manifestazione del pensiero dall'art. 21 Cost. non impedisce l'esame delle affermazioni ritenute lesive della persona offesa da parte del giudice ordinario, al fine di verificare se le stesse rientrino nel diritto di critica o lo trascendano confluendo in una fattispecie delittuosa, quale quella contestata all'odierno imputato.

Con la deliberazione del 16 febbraio 2022, invece, facendo propria la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il Senato della Repubblica ha impedito al Tribunale di Catania l'esercizio del suddetto vaglio privandolo, in relazione alle condotte contestate a Giarrusso Michele Mario, delle proprie funzioni giurisdizionali.

Deve essere pertanto sollevato il conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della Repubblica, in quanto la citata deliberazione adottata dall'assemblea ha illegittimamente sottratto all'autorità giudiziaria il potere di decidere in ordine al reato contestato a Giarrusso Michele Mario.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ricorre all'ill.ma Corte costituzionale per sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica.

Chiede che la Corte costituzionale:

dichiari ammissibile il ricorso;

dichiari che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta ascritta a Giarrusso Michele Mario, in quanto estranea alla previsione di cui all'art. 68 Cost. e per l'effetto annulli la delibera del 16 febbraio 2022 di insindacabilità delle dichiarazioni pubblicate da Giarrusso Michele Mario in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018 nei confronti di B. D.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

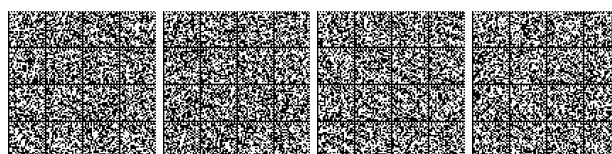
Catania, 1° febbraio 2023

Il giudice: CONDORELLI

AVVERTENZA:

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 175/2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 1ª Serie speciale - n. 31 del 2 agosto 2023.

23C00167



N. 120

*Ordinanza del 23 giugno 2023 della Corte di cassazione nel procedimento civile
promosso da Sturchio Armando contro Casale Luigi ed altri*

Matrimonio - Divorzio - Previsione che l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati - Prevista cessazione se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, primo comma, numero 4), del codice civile.

– Codice civile, art. 78, terzo comma.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi signori magistrati:

Francesco Antonio Genovese, Presidente;

Laura Tricomi, consigliere;

Giulia Iofrida, Consigliere;

Antonio Pietro Lamorgese, consigliere;

Alberto Pazzi, consigliere-relatore;

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 5742/2022 R.G. proposto da Sturchio Armando, elettivamente domiciliato in Caposele, via Caprio n. 12, presso lo studio dell'avvocato Alfonso Sturchio, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente;

Contro Casale Luigi e Damiano Eliseo, elettivamente domiciliati in Roma, via Astura n. 2/b, presso lo studio dell'avvocato Maria Ludovica De Beaumont, che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Francesco De Beaumont, giusta procura in calce al controricorso, controricorrenti;

Nonché contro Melillo Lorenzo, procura generale presso la Corte d'appello di Napoli e Comune di Caposele, intimati;

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 371/2022 depositata in data 1° febbraio 2022;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal consigliere Alberto Pazzi;

Rilevato che:

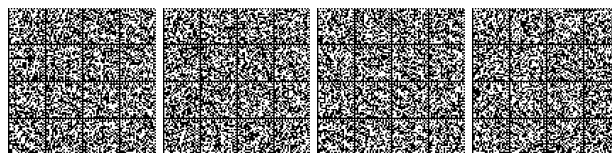
1. Il consiglio comunale di Caposele, con deliberazione del 16 luglio 2019, rigettava la richiesta presentata da Luigi Casale ed Eliseo Damiano perché fosse revocata la nomina di Armando Sturchio alla carica di vicesindaco, giudicando la stessa come legittima e coerente con il disposto dell'art. 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito, per brevità, T.U.E.L.), benché lo Sturchio fosse già stato sposato con Angela Melillo, sorella del sindaco, dalla quale aveva divorziato il 18 ottobre 2016.

2. Il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 16 giugno 2020, respingeva il ricorso presentato Luigi Casale ed Eliseo Damiano affinché fosse dichiarata l'incompatibilità di Armando Sturchio a far parte della giunta municipale del Comune di Caposele e, di conseguenza, a rivestire la carica di vicesindaco ed assessore del medesimo comune, in ragione dell'esistenza di un vincolo di affinità con il sindaco.

3. La Corte d'appello di Napoli, a seguito dell'impugnazione presentata dai menzionati Casale e Damiano, riteneva, invece, che la chiara dizione letterale dell'art. 78 del codice civile ricostruisse il legame di affinità come un rapporto che si instaura a seguito di un matrimonio valido e non cessa con la fine del vincolo coniugale, ma solo nel caso in cui sia accertata l'invalidità dell'atto.

Osservava che il disposto della norma non era stato modificato né all'atto di introduzione della legge sul divorzio, né in seguito, a dimostrazione del fatto che il vincolo di affinità non viene meno a seguito della cessazione del matrimonio da cui è scaturito, tanto in caso di morte di uno dei coniugi, quanto nelle ipotesi di pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, casi in cui lo scioglimento del rapporto di coniugio interviene *ex nunc*.

Ravvisava, di conseguenza, l'incompatibilità denunciata *ex art.* 64 del T.U.E.L., conseguente al vincolo di affinità esistente tra il vicesindaco nominato, Armando Sturchio, e Lorenzo Melillo, sindaco del comune, perché il primo, benché divorziato dalla sorella di Melillo, era comunque suo affine alla luce del disposto letterale dell'art. 78 del codice civile.



Reputava, inoltre, che la questione di costituzionalità dell'art. 78 del codice civile, proposta in rapporto agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione, fosse manifestamente infondata perché mal posta, in quanto l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive non era direttamente inciso dalla norma tacciata di incostituzionalità, contenente la mera definizione del rapporto di affinità, quanto piuttosto dall'art. 64 del T.U.E.L., che la richiama senza porre alcuna eccezione.

Evidenziava, peraltro, che il diritto di elettorato attivo e passivo, valevole senza disuguaglianze fra i cittadini, ammette restrizioni in presenza di situazioni peculiari e per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale, in un tendenziale bilanciamento fra tale diritto e le cause che possono motivatamente compromettere l'imparzialità dell'organo.

4. Armando Sturchio ha proposto ricorso per la Cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 1° febbraio 2022, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso Luigi Casale ed Eliseo Damiano.

Gli intimati Lorenzo Melillo e Comune di Caposele non hanno svolto difese.

La trattazione del ricorso, inizialmente fissata in adunanza camerale, è stata poi rinviata alla pubblica udienza, in ragione del rilievo nomofilattico delle questioni da esaminare.

Il Procuratore generale, nella persona del sostituto dott. Anna Maria Soldi, ha depositato conclusioni scritte, ex art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n. 137/2020, sollecitando il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

5.1. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, codice procedura civile in relazione all'art. 78 del codice civile e all'art. 64 del decreto legislativo n. 267/2000 – violazione e falsa applicazione degli articoli 78, del codice civile, 64 T.U.E.L. e art. 12 Preleggi – Cessazione dell'affinità con la pronuncia di divorzio», sostiene che l'art. 78 del codice civile non esclude affatto che il vincolo di affinità cessi con la pronuncia di divorzio, limitandosi semplicemente a chiarire che esso non cessa con la morte.

La pronuncia impugnata – in tesi – ha preferito interpretare la norma in maniera strettamente letterale, come se fosse slegata dall'impianto in cui inserita, piuttosto che in forma logico-sistematica, attraverso la ricerca di un suo adeguamento agli istituti introdotti nell'ordinamento con la legge n. 898/1970, ove è prevista una nuova ipotesi di cessazione del vincolo matrimoniale.

In questa prospettiva il divorzio e la nullità, pur differenziandosi rispetto alla decorrenza dei loro effetti, hanno – sottolinea il ricorrente – un importante elemento in comune, costituito dal fatto che in entrambi i casi, prima della dichiarazione di nullità del matrimonio o della pronuncia di divorzio, tra i coniugi si sono creati rapporti di affinità con le rispettive famiglie, cosicché è del tutto logico che tali rapporti cessino, sia *de facto* che *de iure*, in entrambi i casi.

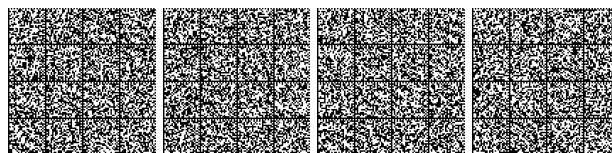
Una conferma in questo senso verrebbe sia dall'art. 87, comma 1, n. 4, del codice civile (che stabilisce, al pari di quanto avviene in caso di nullità del matrimonio, una deroga al principio generale secondo cui la caducazione del vincolo di affinità tra un coniuge e i parenti dell'altro viene meno in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), che, con ragionamento a contrario, dall'art. 87, comma 1, n. 5, codice civile (il quale, a differenza dell'altra menzionata disposizione, non prevede la permanenza dell'impedimento dopo la pronuncia di divorzio).

La caducazione del vincolo di affinità a seguito del divorzio trova la sua ragione – aggiunge il ricorrente – nella sua origine, che derivando da un atto volontario, quale il matrimonio, non può che venire meno quando con il divorzio, di natura altrettanto volontaria, si rompe il vincolo matrimoniale e i rapporti di affinità che da questi derivano.

Non sarebbe, invece, possibile porre in correlazione la morte di uno dei coniugi con il divorzio al fine di escludere la cessazione dell'affinità in relazione al divorzio, in quanto, benché in ambedue i casi lo scioglimento avvenga *ex nunc*, la morte costituisce un evento naturale, mentre il divorzio è una situazione determinata dalla volontà di almeno un coniuge di far cessare il vincolo matrimoniale con l'altro.

5.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura penale, in relazione all'art. 78 del codice civile e agli articoli 2, 3 e 51 Cost.»: la Corte di merito ha compiuto un errore di valutazione nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellato, che intendeva contestare non la legittimità dell'art. 64 del T.U.E.L., volta a tutelare l'imparzialità della P.A., ma dell'art. 78 del codice civile, nel caso in cui la norma fosse interpretata nel senso di escludere che il divorzio costituisca causa di cessazione del rapporto di affinità.

Una simile interpretazione comporta – in tesi – un'evidente disparità di trattamento tra chi abbia visto cessare gli effetti civili del matrimonio in conseguenza di una sentenza di annullamento e chi, invece, abbia ottenuto gli stessi effetti in virtù di una sentenza di divorzio, perché discrimina in base alla condizione personale del soggetto interessato e risulta, di conseguenza, ostativa alla partecipazione di costui all'organizzazione politica del paese e all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.



6. L'art. 64, comma 4, T.U.E.L. prevede che «il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».

La norma, nel precludere la nomina - quali componenti della giunta di comuni e province o come loro rappresentanti - del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti e degli affini entro il terzo grado del sindaco o dei presidenti della giunta provinciale, intende far concreta applicazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 97 della Costituzione, e mira ad evitare il rischio, anche potenziale, di commistione tra gli interessi pubblici dell'ente territoriale, che il sindaco ha l'obbligo di garantire, e gli interessi privati dei suoi prossimi congiunti, al fine di assicurare, soprattutto nei confronti di tutti gli amministratori, l'obiettività e l'equanimità della scelta amministrativa discrezionale.

Il contenuto della disposizione, laddove evoca «il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado», non aggiunge alcuna ulteriore e specifica indicazione e dunque richiama, implicitamente, la disciplina generale prevista a questo proposito dall'ordinamento.

Pertanto, l'inclusione tra i soggetti non suscettibili di nomina degli affini funge da richiamo alle regole in tema di affinità previste dall'art. 78 del codice civile, il cui terzo comma stabilisce che «l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4». Quest'ultima norma, volta a regolare la cessazione dei rapporti di affinità in conseguenza di eventi che incidono sul rapporto matrimoniale, non tiene in alcun conto la disciplina introdotta dalla legge n. 898/1970 (né, d'altronde, poteva farlo, essendo rimasta inalterata dall'epoca in cui entrò in vigore il codice civile), ma regola due diverse evenienze, la morte del coniuge da cui deriva l'affinità, prevedendo che il vincolo non cessi e l'annullamento del matrimonio, stabilendo, invece, che in questo caso il vincolo cessi.

Il legislatore non solo non è mai intervenuto a modificare la norma codicistica, ma ha anche introdotto nel T.U.E.L. una disposizione (nella sua attuale versione attraverso l'art. 7, comma 1, lettera b-ter, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140) che, seppur adottata in epoca largamente posteriore all'approvazione della legge sul divorzio, non si cura di considerare le conseguenze della dissoluzione del vincolo matrimoniale da cui pure l'affinità trae origine e che, in qualche misura, ne dovrebbe subire le conseguenze.

L'implicito rinvio compiuto dall'art. 64, comma 4, T.U.E.L. alle regole generali, rimaste inalterate nel loro originario assetto, fa sì che la disciplina in tema di incompatibilità a rivestire la carica di assessore sia priva di una norma che regolamenti gli effetti dello scioglimento del matrimonio sul vincolo di affinità che dal coniugio è derivato.

In mancanza di alcuna espressa regola che stabilisca la cessazione del vincolo in una simile evenienza, esso sembrerebbe dover persistere, inalterato, anche in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

7. Questo collegio dubita che il disposto dell'art. 64, comma 4, T.U.E.L., così come integrato dall'art. 78, comma 3, codice civile - la cui rilevanza deriva dalla diretta conseguenza sull'esito del giudizio che avrebbe il riconoscimento della persistenza del rapporto di affinità - sia coerente con una serie di precetti costituzionali, perché in contrasto con essi.

7.1. L'annullamento del matrimonio e il suo scioglimento sono situazioni accomunate da un'evidente vicinanza sotto il profilo effettuale, dato che in entrambi i casi interviene un'iniziativa giudiziale funzionale alla demolizione del vincolo matrimoniale.

Divorzio e annullamento costituiscono, allo stesso modo, un atto contrastante con la fonte del rapporto di affinità, per quanto uno (il divorzio) incida direttamente sul matrimonio rapporto mentre l'altro (l'annullamento) colpisca il matrimonio negozio (direttamente) e il rapporto in via di ripercussione.

Sussiste, anche, un'evidente coincidenza di interessi, poiché annullamento e divorzio si fondano su un interesse contrario al protrarsi della vita coniugale.

Ciò nonostante, in caso di annullamento del matrimonio il venir meno del vincolo coniugale comporta la cessazione del rapporto di affinità e abilita l'oramai ex affine a ricoprire la carica pubblica.

Accesso alla carica che, invece, precluso all'affine del divorziato, il cui vincolo permane, benché il rapporto coniugale da cui deriva sia parimenti venuto meno.

In questo modo situazioni analoghe rimangono regolate in maniera ingiustificatamente dissimile, in violazione del principio di eguaglianza formale previsto dall'art. 3 Cost.

Infatti, l'incisione (diretta o indiretta) sul rapporto matrimoniale giunge, allo stesso modo, a recidere le reciproche ramificazioni e i complessi di diritti e doveri tra le parti del rapporto coniugale, senza alcuna apprezzabile differenza; cosicché eventuali labili differenze fra le cause di demolizione del medesimo rapporto matrimoniale perdono del tutto



di significato in rapporto al persistere delle relazioni di affinità (specie quando, come ormai accade non di rado, i rapporti coniugali si succedano nel tempo e le relazioni di affinità si sovrappongano in una rete di *status* assai ampia ma proprio perciò sbiadita).

7.2. Questa ingiustificata diversità di trattamento pare costituire anche una violazione degli articoli 2 e 51 Cost.

Infatti, il combinato disposto delle norme in discorso impedisce all'affine, il cui rapporto sia determinato da un vincolo matrimoniale oramai sciolto o cessato, di esercitare il proprio diritto di accedere a un ufficio pubblico in condizioni di eguaglianza nonostante che il diritto di elettorato passivo rientri fra quelli inviolabili riconosciuti dall'art. 2 Cost. e possa subire restrizioni soltanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo la regola della necessità e della ragionevole proporzionalità (cfr. Corte costituzionale n. 141/1996).

Peraltro, se ben vero che l'art. 51 Cost. può subire delle compressioni al fine di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, queste ragioni di limitazione devono individuarsi in termini coincidenti per categorie analoghe; non pare quindi possibile dubitare, in un caso ma non nell'altro, dell'imparzialità di soggetti che si trovino in situazioni sostanzialmente identiche.

7.3. D'altra parte, risulta fuori da ogni logica di sistema e di corrispondenza alla realtà sociale ipotizzare l'esistenza di «affini del divorziato», come se si potesse predicare il perdurare, *ad libitum* e in termini indissolubili, di una relazione che scaturisce da un rapporto che, secondo l'ordinamento, ha natura dissolubile.

Per dirla nei termini già evidenziati da attenta dottrina fin dagli anni settanta del secolo scorso, se il vincolo di affinità costituisce la proiezione sociale del matrimonio, appare senza senso voler conservare, oltre la distruzione del rapporto di base, quell'affinità che trova il suo significato soltanto nella proiezione di tale rapporto originario.

In questo modo si finirebbe per sostenere che il divorzio comporta il venir meno del rapporto coniugale fra i suoi protagonisti, ma lascia inalterato il suo riflesso sui rispettivi parenti (o se si preferisce, che permane un vincolo quando è oramai definitivamente cessato il rapporto matrimoniale che vi ha dato causa), con la conseguenza che tutti gli effetti (sia attributivi che preclusivi) che gli affini condividono con gli sposi restano per i parenti del coniuge, pur venendo meno per quest'ultimo.

Cosicché, nel caso di specie, al sindaco sarebbe stato possibile nominare in giunta la propria *ex* moglie, con la quale il rapporto di coniugio era definitivamente cessato, ma, paradossalmente, non il di lei fratello.

Pensare che si possa parlare di *ex* moglie e non di *ex* cognato è un'interpretazione che mal si concilia, all'evidenza, con il principio di ragionevolezza presidiato dall'art. 3 Cost.

8. Questo collegio ritiene che la questione non possa essere risolta attraverso un'operazione interpretativa costituzionalmente orientata della normativa da applicare e, nello specifico, dell'art. 78, comma 3, del codice civile, a cui l'art. 64, comma 4, T.U.E.L. fa implicito richiamo. Le tesi seguite dal tribunale e dalla corte di merito nel caso di specie corrispondono alle opposte teorie che, in dottrina come in giurisprudenza, si sono confrontate al fine di stabilire a quale delle due ipotesi espressamente regolate dalla norma debba essere avvicinata, in termini analogici, la fattispecie del divorzio; nell'ambito di questa disputa è stato ritenuto da alcuni (v. Cassazione 2848/1978) che il divorzio debba essere accostato alla morte, stante il loro comune effetto *ex tunc* sul vincolo matrimoniale, al fine di trarne la convinzione che l'affinità perdura anche dopo il divorzio del parente, da altri (v. Tribunale di Grosseto 9 ottobre 2003, Tribunale di Milano 19 luglio 2019) che il divorzio sia accomunato «all'annullamento del matrimonio» in ragione della loro coincidente volontà disgregatrice, dovendosi da ciò arguire che l'affinità cessa con il venir meno del matrimonio.

Entrambe le operazioni ermeneutiche rispetto alle quali questa Corte è chiamata ad esprimersi, esercitando la propria funzione nomofilattica, si fondano, tuttavia, su un ragionamento in termini di analogia, come si addice alle lacune normative, che ha come riferimento il testo di una norma scritta quando l'ipotesi non regolata non esisteva e lasciata inalterata a seguito dell'introduzione della legge sul divorzio.

Si tratterebbe, così, di intervenire, attraverso un ragionamento analogico, per aggiornare una norma piuttosto che per stabilire, sulla base delle sue regole (pensate rispetto a un quadro normativo del tutto diverso), quale sia la disciplina per la fattispecie non prevista. Un simile intervento avrebbe perciò natura non tanto interpretativa, ma integrativa della lacuna normativa (o creativa) ed essa non rientra nella funzione che l'art. 65, regio decreto n. 12/1941 attribuisce a questa Corte.

9. In conclusione questa Corte:

ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51 Cost., dell'art. 78, comma 3, del codice civile, implicitamente richiamato dall'art. 64, comma 4, T.U.E.L., nella parte in cui stabilisce che «l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui



all'art. 87, n. 4», così prevedendo che il vincolo di affinità permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo è stato determinato sia oramai sciolto e impedendo la partecipazione di quest'ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell'ex coniuge di un parente;

sospende il presente giudizio;

ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

ordina, altresì, che la presente ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, comma 3, del codice civile, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51 Cost. e nei sensi di cui in motivazione, rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio e mandando alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Roma, in data 31 maggio 2023.

Il Presidente: GENOVESE

23C00154

N. 121

Ordinanza del 20 giugno 2023 del Tribunale di Cagliari nel procedimento civile promosso da Marcia Maria Bonaria contro Istituto nazionale per l'assicurazione con gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Patrocinio a spese dello Stato - Spese anticipate dall'erario - Regolazione delle spese secondo il criterio stabilito dall'art. 91 c.p.c. - Vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Previsione che il giudice civile quantifica le somme dovute dal soccombente allo Stato secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002.

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), art. 133, come trasfuso nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter del codice di procedura civile, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 3331/2022 r.a.c.l., promossa da Marcia Maria Bonaria, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Gianluca Piras, che la rappresenta e difende per procura speciale (ricorrente) contro Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino per procura generale alle liti (resistente);



IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 29 ottobre 2022, Maria Bonaria Marcia ha agito in giudizio, davanti a questo Tribunale, nei confronti dell'Inail, per interporre opposizione tempestiva ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, avverso la cartella n. 025 2022 00088234 20 000, pacificamente notificata l'8 ottobre 2022, emessa per la riscossione di crediti di pertinenza dell'Inail per euro 308,3 1.

Nel ricorso è indicata anche l'Agenzia delle entrate Riscossione come «litisconsorte necessaria» (così testualmente), benché pacificamente l'ente non abbia legittimazione in questo giudizio (cfr. Cassazione civ., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514), tanto che contro di esso non è proposta alcuna domanda, nemmeno in punto di regolazione delle spese processuali.

Deve dunque ritenersi che la ricorrente abbia inteso rivolgersi all'agente della riscossione a meri fini di *denuntiatio litis*, circostanza che rende superfluo accertare l'effettuazione della notifica nei confronti di Agenzia delle entrate Riscossione.

L'Inail, costituendosi in giudizio, ha dato atto dell'annullamento in autotutela della cartella in data 8 novembre 2022 ed ha concluso domandando al Tribunale di accertare la cessazione della materia del contendere.

Anche la ricorrente, all'udienza del 25 gennaio 2023, ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

L'ultima udienza è stata sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter del codice di procedura civile e l'Inail ha depositato note nel termine assegnato.

Al Tribunale non resta che prendere atto della cessata materia del contendere e regolare le spese di lite.

Maria Bonaria Marcia è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari del 24 ottobre 2022, prot. n. 3812/2022 (in copia in atti) e non vi sono ragioni per non confermare l'ammissione provvisoria disposta da quel Consiglio.

Il difensore della parte ammessa ha già depositato, il 23 gennaio 2023, istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, calcolati con la dimidiazione prescritta dall'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.

Nel regolare, con sentenza, le spese processuali tra le parti di lite, non vi sarebbero ragioni, alla luce del principio della soccombenza virtuale, per derogare alle previsioni dell'art. 91 del codice di procedura civile.

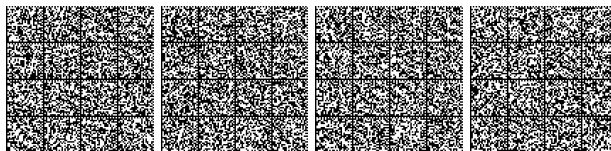
Quindi, il Tribunale dovrebbe condannare l'Inail alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, avendo l'Istituto rinunciato alla pretesa contributiva in corso di causa, così rendendo evidenza della propria soccombenza.

Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, in seguito anche solo testo unico Spese di Giustizia o T.U.)

La giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai superato l'orientamento in forza del quale «ove sia pronunciata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato [...] la somma che, ai sensi dell'art. 133 decreto legislativo n. 115 del 2002, va rifiuta in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente» (cfr. Cassazione pen., Sez. VI, 8 novembre 2011, n. 46537, richiamata anche da Corte costituzionale, ordinanza n. 270 del 19 novembre 2012; Cassazione civ., Sez. VI - 2, ordinanza n. 18167 del 16 settembre 2016 - Cassazione 21611 del 2017).

Costituisce ormai *ius receptum* l'interpretazione opposta, secondo cui «in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli articoli 82 e 130 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità».

Il principio per ultimo riportato si trova affermato, *obiter*, in Cassazione civ., Sez. II, ordinanza n. 22017 in data 11 settembre 2018, in un caso in cui si discuteva, peraltro, dell'importo da liquidare in favore dell'avvocato della parte ammessa al beneficio, con decreto dell'autorità giudiziaria, ed il ragionamento del giudice di legittimità partiva dall'af-



fermazione, invero condivisibile, che se con la sentenza sono liquidati compensi in favore dell'Erario in misura non dimidiata, con il separato decreto di liquidazione il giudice avrebbe dovuto comunque applicare l'art. 130 testo unico Spese di Giustizia, e ridurre l'importo dovuto a titolo di compenso in favore del difensore (infatti, la sentenza non ha efficacia nei confronti dell'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'assorbente ragione che lo stesso non è parte del giudizio); incidentalmente, poi, la Corte aveva anche affermato che la liquidazione dei compensi in misura piena in sentenza sarebbe stata comunque conforme a diritto.

Successivamente la Cassazione ha avuto modo di consolidare l'orientamento inaugurato nel 2018 (Cassazione. civ., Sez. II, 3 gennaio 2020, n. 19; 8 gennaio 2020, n. 136; 19 gennaio 2021, n. 777) e non più solo sotto forma di obiter (Cassazione. civ., Sez.- L, 26 marzo 2019, n. 8387; Cassazione civ., Sez. VI L, 3 maggio 2019, n. 11590).

Il Tribunale si confronta quindi con una disciplina la cui interpretazione, nel senso sopra indicato, costituisce ormai diritto vivente, del quale si deve accertare la compatibilità con i parametri costituzionali di seguito evocati.

Il Tribunale ritiene infatti non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui stabilisce che, in caso regolazione delle spese secondo il criterio stabilito dall'art. 91 del codice di procedura civile e qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifica le somme dovute dal soccombente allo Stato secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli articoli 82 e 130 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Valga premettere quanto segue.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato era stato introdotto per la prima volta in Italia con la legge n. 533 del 1973, articoli da 11 a 16.

Il legislatore aveva inteso dettare un particolare regime di difesa gratuita in relazione alle cause in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, con carattere transitorio, in attesa dell'approvazione di una nuova organica disciplina sulla difesa dei non abbienti per ogni tipo di controversia.

Lo scopo era quello di superare, almeno nell'ambito delle cause di lavoro e previdenza e assistenza sociale, i limiti riscontrati dall'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio, ritenuto ormai inadeguato rispetto ai valori fondanti della Costituzione e al precetto contenuto all'art. 24, comma 3, della stessa.

Il sistema delineato dal regio decreto n. 3282 cit. si incentrava sulla concezione del patrocinio dei non abbienti come ufficio onorifico ed obbligatorio, gratuitamente assicurato dalla classe forense, oltre che da tutti coloro (ad esempio, consulenti tecnici e notai) che fossero stati chiamati a rendere la propria opera nel processo.

Nonostante la gratuità dell'opera prestata in favore del non abbiente dal difensore, era previsto che in caso di vittoria della parte beneficiata quegli potesse ripetere i propri onorari dalla parte soccombente, nei limiti della soccombenza.

L'ammissione al gratuito patrocinio negli affari civili – prevedeva l'art. 11 del regio decreto n. 3282/1923 – avrebbe prodotto, tra i suoi effetti, il seguente: «la difesa gratuita per la causa o per l'affare a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili [...]».

Nel caso di condanna alle spese della parte non ammessa al gratuito patrocinio, questa sarebbe stata tenuta, nei limiti della propria soccombenza, al pagamento sia degli onorari e delle competenze al difensore dell'ammesso al gratuito patrocinio, sia, direttamente verso l'Erario, delle spese prenotate a debito (così recitava l'art. 35 del regio decreto n. 3282/1923: «La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al beneficio dei poveri, va a favore dell'erario dello Stato, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messa la parte difesa col beneficio del gratuito patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato, menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare beneficio»).

L'effetto di tale condanna sarebbe stato quello di costituire il soccombente debitore delle spese verso l'Erario e degli onorari verso il difensore della parte non abbiente.

Addirittura, la norma era comunemente interpretata nel senso che il diritto del difensore sarebbe sorto anche senza espressa previsione di distrazione.

Il difensore avrebbe quindi potuto mettere in esecuzione la sentenza, per la parte relativa alla liquidazione delle spese processuali a carico del soccombente, per conto proprio.

In alternativa, avrebbe potuto richiedere, ex art. 40 regio decreto n. 3282, cit., l'iscrizione dei propri onorari e dei propri diritti nel registro delle spese a debito, in modo da ottenerne la riscossione nel modo stabilito per le spese prenotate a debito.



Con il diverso sistema inaugurato nel 1973, la novità più saliente era rappresentata dall'assunzione da parte dello Stato di una serie di spese attinenti il processo e del pagamento dei diritti e degli onorari del difensore, da liquidarsi con il provvedimento definitivo del giudizio, sulla base delle tariffe professionali (per una ampia illustrazione di quella disciplina, Cassazione civ., Sez. L, 16 giugno 1979, n. 3406).

Il «salto di qualità», rispetto alla disciplina previgente, si coglieva in particolare dall'art. 14 della legge n. 533/1973, a mente del quale: «L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari della parte contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese con sentenza passata in giudicato.

Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonché le spese e indennità necessarie per la audizione di testimoni; ed annotati a debito i diritti, le competenze, gli onorari anche per vacanze ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa».

Il primo comma dell'art. 14 cit. rievoca il contenuto dell'art. 11, n. 1, del regio decreto n. 3282/1923, ma diversamente dal sistema delineato dal regio decreto n. 3282/1923, la gratuità della difesa, secondo la legge n. 533/1973, non avrebbe significato più, per la classe forense, gratuità della prestazione, posto che del compenso se ne sarebbe fatto carico lo Stato.

E il diritto di «ripetizione» degli onorari dalla parte contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese con sentenza sorgerà così non più in favore del difensore, bensì direttamente in favore dell'Erario (cfr. Cassazione civ., Sez. L, 22 gennaio 1981, n. 530).

Tanto nel sistema del gratuito patrocinio, quanto in quello sul patrocinio a spese dello Stato transitoriamente inaugurato dalla legge n. 533/1973 per un settore limitato di affari civili, il compenso spettante al difensore della parte non abbiente (meramente eventuale, nel sistema del 1923, certo, almeno in termini astratti, in quello del 1973) sarebbe coinciso con l'importo liquidato con la sentenza definitiva del giudizio.

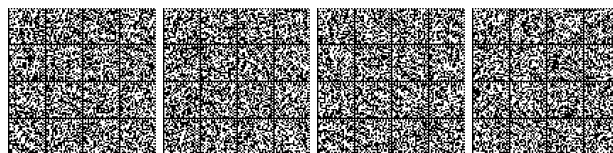
Con la legge 30 luglio 1990, n. 217, era stata dettata una normativa istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, imputato, persona offesa da reato, danneggiato inteso a costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria e ancora nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato (art. 1, con ivi ulteriori delimitazioni e precisazioni dell'ambito applicativo).

La legge 29 marzo 2001, n. 134, modificando profondamente il tessuto della legge n. 217/1990, l'aveva trasformata in un testo destinato a contenere la disciplina generale del patrocinio dei non abbienti, nel processo penale, civile ed amministrativo, con contestuale abrogazione della legge sul gratuito patrocinio (regio decreto n. 3282/1923) e delle norme sul patrocinio a spese dello Stato nei processi del lavoro e in materia di previdenza ed assistenza sociale (articoli da 11 a 16 della legge 1973 n. 533).

Nel nuovo sistema sopravvivevano previsioni che già erano state introdotte nel 1973, come quella contenuta all'art. 15-sexies, comma 2, a mente del quale l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce tra gli effetti: «a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare riguardo ai quali ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile».

Si colgono però anche importanti elementi di novità rispetto alla disciplina antesignana del 1973: ad esempio, la liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al beneficio non avveniva più con la sentenza definitiva del giudizio ma con separato decreto; gli stessi compensi del difensore non erano più sic et simpliciter quantificati in base alle tariffe professionali vigenti, ma partendo dalle stesse, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, in modo che in ogni caso non risultassero superiori ai valori medi delle tariffe professionali ridotti della metà (art. 15-quattuordecies»).

V'era poi una previsione che sembra invece ricalcare il contenuto di altra che figurava nel vecchio regio decreto n. 3282/1923, art. 40: si tratta dell'art. 15-septies, ove si legge: «Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennità dovuti all'avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite».



Con scarso coordinamento con l'art. 15-*sexies*, comma 2, lettera a, sopra trascritto, l'art. 15-*sexiesdecies* prevedeva poi:

«1. Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in condizione di potere restituire le spese erogate in suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa.

3. In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico dello Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 è effettuata nella misura percentuale corrispondente.

4. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato di cui ai commi da 1 a 3 non rientrano gli onorari e le indennità dovuti al difensore»(1).

Dunque, diversamente rispetto al passato, con la condanna alla rifusione delle spese processuali della parte soccombente diversa da quella ammessa al beneficio, il giudice avrebbe disposto che il pagamento avvenisse in favore dello Stato, escludendo peraltro dalla liquidazione gli onorari e le indennità dovuti al difensore, che lo Stato avrebbe sì recuperato, ma con il diverso sistema previsto dall'art. 43 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (implicitamente richiamato dall'art. 15-*septies* della legge n. 217/1990, come introdotto dalla legge n. 134/2001).

Ciò che peraltro si coglie dalla disciplina appena ricostruita è che, nell'intenzione del legislatore, lo Stato avrebbe recuperato dalla parte soccombente diversa da quella non abbiente gli importi dovuti al difensore della parte beneficiaria del patrocinio gratuito e non anche somme maggiori.

Soltanto con il decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), l'art. 133, nel prevedere che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», stabilisce per la prima volta una norma che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (di cui sopra si è dato conto), consente allo Stato di recuperare dalla parte soccombente il valore dei compensi di avvocato liquidabile secondo i criteri ordinari, ossia quelli oggi fissati dal decreto ministeriale n. 55/2014 per le liquidazioni giudiziali a carico del soccombente, come se la parte vincitrice non fosse ammessa al patrocinio, senza più il limite della coincidenza di detto valore con quello dei compensi anticipati dall'Erario all'avvocato della parte gratuitamente difesa.

Quindi, fuori dei casi previsti dall'art. 92 del codice di procedura civile, laddove risulti vittoriosa la parte che beneficia del patrocinio a spese dello Stato e il giudice condanni il soccombente alla rifusione delle spese di lite, lo Stato riceve da questo somme maggiori rispetto a quelle che anticipa al difensore del non abbiente per compensi di avvocato.

a) La normativa contenuta all'art. 133 del decreto legislativo n. 113/2002, come riprodotto, sotto la stessa numerazione, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, viola ad avviso del Tribunale l'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega per rapporto all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999).

Infatti l'art. 133 cit. attribuisce al giudice della causa in cui è parte il non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, al momento della pronuncia del provvedimento decisorio definitivo, quando faccia applicazione dell'art. 91 del codice di procedura civile, il potere/dovere di condannare la controparte soccombente al pagamento di compensi di avvocato, in favore dell'Erario, in misura superiore a quella suscettibile di essere liquidata (ovvero contestualmente liquidata, ex art. 83, comma 3-*bis*, T.U.) in favore del difensore del non abbiente, con separato decreto, in applicazione degli articoli 82 e 130 del T.U.

(1) 1 Lo scarso coordinamento tra le norme inserite dalla legge n. 134/2001 nel corpo della legge n. 217/1990 è stato messo in rilievo anche nella relazione illustrativa che accompagna il testo unico Spese di Giustizia, nella nota in calce all'art. 131, ove si legge: «[...] Relativamente al comma 4, si segnala: - alla lettera a), per quanto attiene gli avvocati, al momento della liquidazione paga lo Stato, salvo recupero. Questa previsione, contenuta nella lettera a) dell'articolo originario, è stata ritenuta prevalente rispetto a quelle, incompatibili, dettate dagli articoli 15-*septies* e art. 15-*sexiesdecies*, comma 4. La presenza di questi ultimi articoli, ripresi dalla vecchia disciplina, può spiegarsi con il difetto di coordinamento dei nuovi principi con la disciplina preesistente. Con il r.d. del 1923, l'avvocato poteva agire direttamente - il che sempre faceva - o domandare l'iscrizione a debito, perché venisse recuperato insieme alle altre spese (norma desueta). Ora la differenza fondamentale è che è pagato subito dall'erario [...]»



In tal modo si assegna un vantaggio economico ingiustificato allo Stato, il quale acquista il diritto di percepire importi superiori al pregiudizio/depauperamento patrimoniale connesso all'anticipazione degli onorari del difensore del non abbiente, senza copertura di una siffatta previsione nella legge di delega.

Il Governo, nell'esercizio della delega contenuta all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ha ecceduto i limiti stabiliti dalla legge.

È stato a tal riguardo osservato che il testo unico sulle spese di Giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) rientra tra quelli diretti al riordino e all'armonizzazione delle norme legislative e regolamentari nelle materie elencate dalle leggi annuali di semplificazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera b), della legge di delega (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 174 del 2005).

Ai fini che qui interessano, la materia delle spese di giustizia è prevista dalla stessa legge n. 50 del 1999, precisamente nell'allegato 1, numeri 9, 10 e 11.

Per tutti i testi unici della specie suddetta, i criteri e i principi direttivi sono individuati nell'elenco del comma 2 dello stesso art. 7, come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, anche mediante il rinvio ai criteri fissati dall'art. 20 della legge n. 59 del 1997.

Il legislatore delegante ha fissato i limiti di intervento del Governo nell'effettuazione dell'opera di riordino e armonizzazione della disciplina esistente attraverso criteri direttivi finalizzati a tale obiettivo, non occorrendo criteri direttivi di merito specifici per ciascuna materia delegata.

La Corte costituzionale ha già affermato che il coordinamento può essere non solo formale se l'obiettivo è, come nella specie, quello della coerenza logica e sistematica della normativa riordinata (Corte costituzionale, sentenze n. 52 e 53 del 2005).

Nel riordinare la materia di interesse, il legislatore delegato ha quindi la possibilità, entro certi limiti, di innovare il sistema normativo, in funzione degli obiettivi assegnatigli.

L'art. 76 della Costituzione «non osta all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante; va escluso, infatti, che le funzioni del legislatore delegato siano limitate ad una mera «scansione linguistica» delle previsioni dettate dal delegante, essendo consentito al primo di valutare le situazioni giuridiche da regolamentare e di effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di «riempimento» che lega i due livelli normativi, rispettivamente, della legge di delegazione e di quella delegata» (così, *ex plurimis*, sentenze n. 199 del 2003 e n. 308 del 2002).

Ad avviso di questo Giudice, l'intervento normativo del Governo si è spinto oltre il mandato assegnato dal legislatore delegante.

Come sopra si è avuto modo di osservare, attraverso la ricostruzione diacronica dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, prima del decreto legislativo n. 113/2002, art. 133 (e del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 in cui è trasfuso), mai era stato previsto dalla legge che lo Stato potesse recuperare dalla parte soccombente importi maggiori rispetto a quelli anticipati per compensi all'avvocato del non abbiente.

Nel caso di specie, la scelta del legislatore delegato, in forza dell'art. 133 cit., di prevedere che l'Erario possa recuperare, dalla parte soccombente nel giudizio civile, una somma, a titolo di rifusione dei compensi di avvocato, superiore rispetto alla somma anticipata o anticipabile, non si spiega con nessuna esigenza di coordinamento e semplificazione della disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato e addirittura finisce per snaturare la funzione (indennitaria) propria della condanna al rimborso delle spese processuali descritta dall'art. 91 del codice di procedura civile.

Non è infatti possibile affermare che il Governo, nell'esercizio della delega conferita per effetto dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, abbia inteso semplicemente allineare la disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato e di anticipazione dei compensi di avvocato da parte dell'Erario a quella contenuta all'art. 91 del codice di procedura civile.

Benché nel vigente ordinamento non sussista la regola per cui gli onorari che il cliente è tenuto a pagare al proprio avvocato, per la difesa processuale, in base al rapporto di prestazione d'opera professionale, debbano necessariamente coincidere, in caso di vittoria della causa, con quelli che la parte soccombente è tenuta a rifondere alla controparte stessa, è innegabile che il fondamento della condanna del soccombente alle spese risiede nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa costretta a svolgere attività processuale per il riconoscimento di un suo diritto e che il provvedimento di condanna debba avere ad oggetto, pertanto, soltanto le spese ripetibili, suscettibili di essere sopportate dalla parte (sul punto è chiara la giurisprudenza di legittimità, quando esclude il diritto del contumace vittorioso alla rifusione delle spese di lite: si vedano tra le più recenti Cassazione civ., Sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361; Cassazione civ., Sez. VI - III, 19 giugno 2018, n. 16174. Anche la giurisprudenza della



Cassazione che si è pronunciata in materia di condanna del soccombente alla rifusione dell'i.v.a. relativa all'importo degli onorari difensivi, quale accessorio delle spese processuali liquidate in favore della parte vittoriosa del giudizio, seppur implicitamente, si basa sulla stessa impostazione, escludendo che la parte soccombente possa essere tenuta alla rifusione dell'i.v.a. quando il vincitore è nelle condizioni di portarla in detrazione – *cf.* Cassazione civ., Sez. I, 21 luglio 1988, n. 4720; Sez. II, 1° aprile 1995, n. 3843, e successive).

Infatti, se la regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione) e se il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa (Corte Costituzionale, sentenze n. 303 del 1986 e n. 77 del 2018), da ciò si deve ricavare che una condanna alla rifusione di spese di lite che sicuramente non sono state anticipate o che sicuramente sono superiori al valore dei compensi anticipabili dalla parte vittoriosa (o per conto di essa, nel caso, che qui interessa, del patrocinio a spese dello Stato) trascenderebbe irragionevolmente e in maniera sproporzionata la finalità perseguita attraverso la disciplina ricavabile dall'art. 91 del codice di procedura civile.

Inoltre, il fatto che possa non esservi corrispondenza tra la misura dei compensi dovuti dal cliente al proprio avvocato e quella degli onorari quantificati nella sentenza che condanna la controparte alla rifusione delle spese processuali è giustificato dal diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari che, per il cliente, riposa nel contratto di prestazione d'opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità (Cassazione civ., Sez. VI-II, 17 ottobre 2018, n. 25992).

Nel caso del patrocinio a spese dello Stato, tuttavia, il non abbiente non ha alcun potere di contrattazione del compenso del proprio difensore.

Più precisamente, l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto d'incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato (*ex plurimis*, Cassazione civ., Sez. VI - II, 27 gennaio 2015, n. 1539) e neppure tra questi due soggetti esistono margini di autonomia per la negoziazione del compenso, che viene liquidato dall'autorità giudiziaria al compimento della prestazione professionale e all'esito del giudizio (art. 83 testo unico, Spese di Giustizia) sulla base di criteri legali predeterminati (artt. 82 e 130 T.U.).

Ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile gli onorari che il soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa della causa corrispondono al valore standard di mercato (secondo i parametri legali) della prestazione difensiva resa in favore di quest'ultima, la quale non può ambire ad ottenere la rifusione di importi maggiori, non giustificati alla luce del principio di causalità (*cf.* Cassazione civ., Sez. I, 4 marzo 2016, n. 4269), salvo che ciò non dipenda da fatti contingenti ed estranei al pronunciamento giudiziale (si pensi per esempio al caso in cui l'avvocato decida di non riscuotere i compensi dalla parte assistita, che pur abbia vinto il giudizio e abbia ottenuto la condanna del soccombente alla rifusione in proprio favore delle spese processuali).

Nel caso di specie, invece, in forza della previsione contenuta all'art. 133 testo unico Spese di Giustizia, si assiste ad un ribaltamento del rapporto, nel senso che gli onorari liquidati con decreto in favore del difensore del non abbiente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anticipati dall'Erario, sono inferiori al valore degli onorari ripetibili dell'Erario dalla parte soccombente, tenuta alla rifusione ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile.

Se, infatti, in forza dell'art. 82, comma 1, testo unico, spese di Giustizia, «l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa», e poi, ai sensi dell'art. 130 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nel processo civile gli importi spettanti al difensore sono ulteriormente ridotti della metà, questa opera di contenimento dei compensi (entro i medi) e di dimidiazione degli stessi non opera allorquando, in applicazione dell'art. 133 testo unico e fuori dai casi di compensazione *ex art.* 92 del codice di procedura civile, il Giudice condanna il soccombente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario, dovendo con sentenza quantificare i compensi secondo i criteri ordinari (senza più il limite dei valori medi e, soprattutto, senza dimidiazione).

b) La normativa contenuta all'art. 133 del decreto legislativo n. 113/2022, come riprodotto, sotto la stessa numerazione, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 viola, ad avviso del Tribunale, anche gli articoli 3, 23 e 53 e 111, comma 2, della Costituzione, perché il potere di assegnare allo Stato somme maggiori rispetto a quelle dallo stesso anticipate a titolo di compensi di avvocato, attribuito all'autorità giudiziaria nell'esercizio della funzione giurisdizionale, si traduce in una funzione impositiva di un obbligo di natura tributaria.



Da ciò consegue una inevitabile confusione tra l'espletamento della funzione giurisdizionale, che esige garanzie di terzietà ed imparzialità rispetto agli interessi in gioco (art. 111, comma 2, della Costituzione), e l'espletamento di un potere prettamente riferibile allo Stato Amministrazione, con conseguente perdita della posizione di terzietà propria del giudice.

L'imposizione a carico del soccombente, con sentenza, del pagamento di somme in misura superiore all'importo anticipato dall'Erario a titolo di compensi di avvocato è poi sganciata da ogni verifica sulla capacità contributiva del soggetto obbligato e conduce anche ad una ingiustificata disparità di trattamento all'interno della categoria delle parti del processo civile, poiché solo quelle soccombenti e non beneficiarie di una pronuncia di compensazione *ex art. 92* del codice di procedura civile sono chiamate a contribuire alla spesa generale connessa all'istituzione del patrocinio a spese dello Stato, con un prelievo speciale.

È convinzione del Tribunale che l'attribuzione in favore dell'Erario di una somma corrispondente al valore «pieno» degli onorari liquidabili per la difesa del non abbiente, di fronte ad un'anticipazione limitata ad un importo senz'altro inferiore, costituisca (per la differenza) una imposizione avente natura non di tassa (*cf.* Corte costituzionale sentenza n. 102 del 2008), in quanto il prelievo non è collegato alla fruizione di un servizio pubblico da parte del soggetto obbligato (il quale non è infatti il beneficiario della difesa gratuita per la quale è imposto invece l'esborso), ma di imposta, in quanto prelievo coattivo finalizzato al concorso alle pubbliche spese (detta finalizzazione è stata esplicitata dalla Corte di cassazione nelle sentenze, sopra citate, con le quali viene giustificata la liquidazione degli onorari a carico del soccombente, ai sensi dell'art. 133 testo unico, spese di Giustizia, in misura superiore a quanto anticipato per lo stesso titolo dallo Stato).

In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le sentenze n. 269 e n. 236 del 2017 e la n. 59 del 2018), una fattispecie deve ritenersi «di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese».

Nel caso di specie, la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente, con sentenza passata in giudicato, determina senz'altro una definitiva e significativa decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo.

La decurtazione non riguarda un rapporto sinallagmatico.

Le risorse recuperate, per la quota che eccede il ristoro delle spese processuali anticipate dall'Erario a titolo di compensi di difesa della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, oltre a non inserirsi in un rapporto di tipo sinallagmatico, non hanno alcuna funzione indennitaria e si giustificano, secondo la ormai consolidata e lineare giurisprudenza di legittimità formatasi e consolidatasi a partire dal 2018 (di cui sopra si è fatta menzione), con l'obiettivo di finanziare in generale l'istituzione del patrocinio per i non abbienti, in altre indistinte cause.

Il prelievo tributario peraltro finisce per gravare su un soggetto selezionato non in ragione della capacità contributiva, ma della soccombenza in causa.

E benché sia noto che «il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica» (Corte Costituzionale, sentenza n. 288 del 2019) e che «nella conformazione degli istituti processuali, nella quale rientra la disciplina delle spese del processo, il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza» (così, tra le tante, Corte costituzionale, sentenza n. 268 del 2020), nel caso di specie, anche adottando la nozione ampia di capacità contributiva, non pare che questa possa estendersi fino a cogliere detto requisito nella circostanza meramente accidentale, costituita dal risparmio di spesa da cui altrimenti il soccombente trarrebbe giovamento, per essere tenuto alla rifusione di onorari liquidati in misura inferiore rispetto all'ordinario. Si tratta infatti di una mera ricaduta pratica, in sede di applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, in relazione all'esito del giudizio che conduce alla soccombenza nel confronto con la parte non abbiente, che non può apprezzarsi come fatto economico espressivo di capacità di contribuzione.

L'irragionevolezza di addossare un prelievo forzoso a carico del soccombente senza alcuna attinenza con la sua capacità economica è particolarmente evidente nei giudizi in cui siano parti solo persone fisiche ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito dei quali è pur sempre consentita la condanna alla rifusione delle spese di lite anche della parte ammessa soccombente in favore dell'altra risultata vittoriosa (Cassazione civ., Sez. VI, 13 novembre 2020, n. 25653): l'imposta (per tale intendendosi, si ripete, la condanna al pagamento di somme per compensi di avvocato per la misura superiore al limite di ciò che è anticipato/anticipabile dallo Stato) in questo caso



ricadrebbe senz'altro su una parte che si trova in una condizione di privazione delle risorse economiche necessarie per affrontare la difesa in giudizio e, quindi, priva di capacità contributiva suscettibile di giustificare il maggior prelievo.

Inoltre, l'imposizione di cui si discute può colpire soltanto alcuni soccombenti, escludendone altri, e ciò ove il giudice ravvisi la presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del codice di procedura civile per la compensazione, parziale o integrale, delle spese processuali, senza alcuna attinenza, ancora una volta, con la valutazione della capacità contributiva del soggetto obbligato (e, anzi, la compensazione delle spese processuali realizzerebbe comunque, per il soccombente che ne fosse beneficiario, un risparmio di spesa, che tuttavia non verrebbe considerato come espressione di capacità contributiva).

Non è dato superare i profili di illegittimità segnalati attraverso la strada dell'interpretazione costituzionalmente orientata, che consente di evitare il giudizio davanti alla Corte costituzionale allorché all'operatore sia offerta un'opzione ermeneutica in armonia con il dettato costituzionale.

Nel caso di specie, lo strumento interpretativo non permette di individuare alcuna soluzione rispettosa dei principi costituzionali per i quali viene denunciata la violazione.

Come sopra evidenziato, l'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, depositaria della funzione di nomofilachia, rende evidenza di una esegesi ormai stabilizzata della norma, nel senso indicato, e qualsiasi interpretazione contraria - suscettibile di tradursi nella condanna del soccombente, in favore dello Stato, al rimborso di una somma a titolo di compensi di avvocato contenuta nei limiti di quanto lo Stato anticipa al difensore della parte vincitrice ammessa al beneficio del patrocinio gratuito - sarebbe verosimilmente destinata ad essere cassata all'esito del giudizio di legittimità (sul limite, rappresentato dal diritto vivente, alla possibilità di praticare una interpretazione adeguatrice della norma, si richiama, tra le tante, la sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2022).

Per le ragioni che precedono, non reputa questo giudice che possa andare esente da dubbi di costituzionalità l'art. 133 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come trasfuso nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La questione di legittimità costituzionale appare altresì rilevante, giacché senza una pronuncia di illegittimità della norma denunciata, la sua applicazione consentirebbe all'Erario, all'esito di questo giudizio, di ottenere la liquidazione a carico della parte soccombente (in questo caso l'Inail secondo i principi della soccombenza virtuale, avendo l'Istituto rinunciato in autotutela, ma solo in corso di causa, alla pretesa creditoria consacrata nella cartella impugnata) di una somma, a titolo di compensi di avvocato, superiore rispetto a quella che lo Stato è destinato ad anticipare al difensore della parte non abbiente (la parte ricorrente, vincitrice secondo il criterio della soccombenza virtuale).

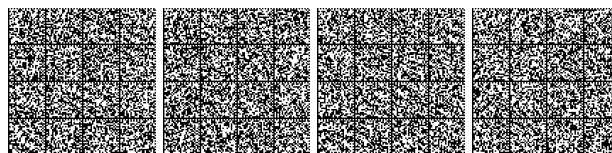
Infatti, applicando in sentenza i parametri non superiori ai medi per ciascuna fase, per le cause in materia di previdenza di valore compreso fino ad euro 1.100,00 in base a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 55/2014, per il caso di pronuncia a carico del soccombente, secondo la valutazione che ordinariamente verrebbe compiuta (si tratta infatti di una causa di complessità non superiore alla media) si otterrebbe l'importo complessivo massimo di euro 678,00 (oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.), che l'art. 133 testo unico, spese di Giustizia imporrebbe di attribuire in misura piena all'Erario; applicando gli stessi parametri, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della ricorrente, e dimezzando gli stessi per la metà, come imposto dall'art. 130 testo unico, spese di Giustizia, si otterrebbe l'importo massimo di euro 339,00 (oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.).

Il presente procedimento, non potendo essere definito indipendentemente dalla risoluzione della segnalata questione di legittimità costituzionale, deve essere, conseguentemente, sospeso.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87:

- 1. solleva, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 76, 3, 23, 53 e 111, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come trasfuso nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;*
- 2. ordina la sospensione della presente causa;*
- 3. ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;*
- 4. ordina la notificazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti di causa;*



5. ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
6. manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Cagliari, 20 giugno 2023

Il Giudice: PONTICELLI

23C00155

N. 122

*Ordinanza del 2 agosto 2023 dell'Ufficio di sorveglianza di Padova
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di C.E.*

Ordinamento penitenziario - Colloqui dei detenuti - Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute - Previsione che l'autorizzazione ai colloqui telefonici con i figli minori non può essere concessa più di una volta alla settimana quando si tratta di detenuti per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, anche nel caso di detenuti per i quali non sussiste il divieto di concessione dei benefici ivi previsti.

- Legge 25 giugno 2020, n. 70 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), art. 2-*quiquies* (*recte*: Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, art. 2-*quiquies*).

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA

Il magistrato di sorveglianza dott.ssa Tecla Cesaro, visti gli atti del procedimento nei confronti di C.E., nato a ... in ... espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo del procuratore generale della Corte d'appello di Napoli del 14 settembre 2020 (fine pena: 26 luglio 2028), avente ad oggetto: reclamo *ex art. 35-bis* o.p. in materia di corrispondenza telefonica;

Visti gli atti e le informazioni acquisite;

Sentito il pubblico ministero che ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo sentita la difesa;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 luglio 2023, emette la seguente,

ORDINANZA

1. Con reclamo trasmesso in data 4 maggio 2023, integrato dalle dichiarazioni rese all'udienza del 23 luglio 2023, il detenuto C.E. contesta il provvedimento della direzione della Casa di reclusione di Padova datato ... che, applicando la disciplina ordinaria dettata in materia di corrispondenza telefonica, esclude ai condannati per delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito «o.p.») la possibilità di effettuare telefonate giornaliere ai figli minori; colloqui telefonici che, invece, erano stati riconosciuti al reclamante con tale frequenza temporale durante il periodo dell'emergenza COVID.

In sede di reclamo il condannato osserva che da circa un anno era stato ammesso a fruire dei permessi premio, circostanza che gli aveva consentito di coltivare il legame con il figlio di nove anni concepito, durante la detenzione, con fecondazione assistita. L'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di colloqui telefonici ed il conseguente



riassetto delle modalità di fruizione del beneficio rappresenterebbe, a detta del reclamante, una indebita regressione nel trattamento penitenziario dovendosi riconoscere una sorta di ultrattività della previgente (più favorevole) disciplina normativa, come riconosciuto più volte dalla Corte anche costituzionale in materia di fruizione di permessi premio e misure alternative.

Il detenuto osserva in ogni caso che, in relazione alle condanne riportate per reati ostativi *ex art. 4-bis*, comma 1, o.p., aveva visto riconosciuta la collaborazione impossibile; concessione cui conseguiva l'ammissione a benefici esterni (i permessi premio, appunto), sicché le limitazioni previste per questi reati, di cui la direzione dell'istituto di pena aveva dato conto negli avvisi affissi nelle sezioni detentive, non dovevano ritenersi a lui riferibili.

Sentito all'udienza del 20 luglio 2023, il detenuto ha riferito che, quanto alle videochiamate (da intendersi equiparate ai colloqui visivi), egli vedeva assicurate 6 videochiamate al mese [come previsto per i detenuti per reati non ostativi] mentre, quanto alla corrispondenza con i figli minori, vedeva assicurati due colloqui a settimana [uno a settimana in base alla disciplina ordinaria prevista per detenuti per reati non ostativi e una supplementare a settimana come previsto per detenuti condannati per reati ostativi].

2. Con nota del 17 giugno 2023 la direzione della Casa di reclusione di Padova chiede il rigetto del reclamo.

Osserva che il detenuto, in occasione della pandemia e fino al 31 dicembre 2022, aveva fruito di corrispondenza telefonica con il minore una volta al giorno, secondo la normativa emergenziale.

In maniera graduale nell'anno 2023 si era proceduto a ripristinare, come da indicazioni dipartimentali, la nuova normativa che aveva modificato l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000, a detta della quale nel caso di telefonate con figli minorenni «quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta alla settimana». Di ciò i detenuti erano stati informati con appositi avvisi affissi negli appositi spazi ricavati nelle sezioni detentive.

Evidenzia infine che il reato per cui C. è stato condannato rientra nell'art. 4-bis, comma 1 o.p. e in tali termini chiede il rigetto del reclamo.

Ritiene questo magistrato di sorveglianza che la disciplina attuale conferma la decisione della direzione.

Ed invero, ai sensi dell'art. 39, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà» — «i condannati e gli internati» possono essere «autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana», oppure, ancora con familiari o conviventi, «in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza».

Regole più stringenti valgono per i detenuti o internati per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, o.p. e «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto»: i colloqui telefonici di costoro non possono essere più di due al mese.

Il nuovo art. 2-*quiquies* del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito con legge n. 70/2020 è invero intervenuto sulla disciplina delle deroghe ai succitati limiti, originariamente contenuta nel comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000. Quest'ultimo comma, tuttavia, non è stato formalmente sostituito: ai sensi del comma 2 dell'art. 2-*quiquies*, esso ha soltanto «cessa[to] di avere efficacia»; cosicché, allo stato attuale, la disciplina di riferimento si trova nel decreto-legge n. 28/2020 come convertito con legge n. 70/2020, ossia al di fuori del regolamento.

Viene anzitutto stabilito che l'autorizzazione alla corrispondenza telefonica possa essere concessa, oltre quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 39, «in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto». Inoltre — e qui sta la parte maggiormente innovativa — l'uso del telefono è ora concesso, anche una volta al giorno, con «figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave», oppure nei casi in cui la conversazione «si svolga con il coniuge, con l'altra parte dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere».

L'intento — probabilmente propiziato anche dall'avvento della pandemia — pare, insomma, quello di favorire un maggiore utilizzo della corrispondenza telefonica, almeno quando l'interlocuzione avvenga con soggetti molto vicini al ristretto, che si trovino in condizioni particolari.

Tuttavia, oltre all'esclusione da questa disciplina di coloro i quali siano soggetti al regime *ex art. 41-bis* o.p., un limite, quantificato in una volta alla settimana, è stato stabilito nei confronti di «detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».



C. sta spiando un cumulo a pena temporanea per reati per lo più cd. ostativi (ossia menzionati nel catalogo di cui all'art. 4-bis, comma 1, o.p.) da ritenersi non ancora spiati in virtù dei principi affermati dalle sezioni unite con sentenza n. 30753 depositata lo scorso 14 luglio 2023; per ciò solo, quindi, la posizione del reclamante rientra nella previsione dell'art. 2-*quinq*ues, comma 2, decreto-legge n. 28/2020 (convertito con legge n. 70 il 25 giugno 2020) quanto ai limiti restrittivi ivi previsti.

La decisione della direzione di non concedere una telefonata al giorno appare dunque conforme alla previsione normativa (peraltro di rango primario).

Non si ritiene, inoltre, fondata la pretesa del C. di vedersi riconosciuta la possibilità di telefonare tutti i giorni al figlio minore secondo la disciplina più favorevole in vigore durante il periodo di pandemia in quanto le norme in materia sono pacificamente norme processuali soggette al principio *tempus regit actum* (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 32 del 2020).

Non appare pertinente il richiamo della difesa al principio della regressione trattamentale perché i colloqui risultano scollegati dalla premialità (che sottende al principio della progressione trattamentale); va in ogni caso tenuto conto del carattere del tutto emergenziale della disciplina normativa introdotta durante il periodo pandemico la cui applicazione si giustifica, in via transitoria, limitatamente al periodo emergenziale.

In tali termini, in conclusione, il provvedimento della direzione presso la casa di reclusione risulta adottato nel rispetto della disciplina di legge.

3. Ciò premesso, questo magistrato di sorveglianza dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2-*quinq*ues, comma 1, legge n. 70/2020 nella parte in cui, riferendosi genericamente a tutti i condannati per reati rientranti nel catalogo di cui all'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, limita la possibilità di beneficiare di telefonate giornaliere con i figli minorenni senza distinguere la posizione dei condannati che, pur ostativi, siano stati ammessi a fruire dei benefici previsti dall'art. 4-bis, comma 1 o.p., violando con ciò gli articoli 3, 31 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.

4. C. sta spiando la pena di anni 30 di reclusione, così determinata per il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., in relazione a condanne relative a sei omicidi (dal ... al ...), associazione a delinquere di stampo mafioso (...), estorsione (... - ...), oltre a furto, detenzione abusiva di armi e ricettazione (...).

Tutti i reati, ad eccezione di due omicidi non di stampo mafioso, sono stati commessi da C. in qualità di partecipe del clan camorristico «La Torre» e risultano aggravati ex art. 7 della legge n. 203/1991.

Per tutti gli omicidi di stampo mafioso e i reati aggravati ex art. 7 della legge n. 203/1991, C. ha visto accertata la collaborazione impossibile con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 24 maggio 2017.

Il detenuto, arrestato il ... e ristretto presso la sezione alta sicurezza della Casa di reclusione di Padova dal ..., fruisce regolarmente di permessi premio da novembre ..., per far visita alla moglie e al figlio di nove anni nel territorio di origine, a ..., permessi concessi a fronte di atti dell'osservazione intramuraria che fotografavano non solo una condotta regolare ed esente da rilievi disciplinari e la partecipazione alle attività trattamentali disponibili nel circuito di alta sicurezza (corso ragioneria, non completato perché non più realizzata per la sezione di appartenenza, corso di scultura, laboratorio di cucito e hobbistica) ma anche una importante rilettura critica dei gravi reati.

La relazione dell'Uepe di Caserta in atti evidenzia: il profondo attaccamento che la moglie manifesta nei confronti del coniuge nonostante la carcerazione iniziata sei mesi dopo il matrimonio; il coronamento del desiderio di genitorialità grazie al ricorso alla fecondazione assistita ha inciso in modo positivo sulla vita del detenuto; il piccolo ..., oggi di ... anni, nato durante la detenzione, è stato fortemente desiderato dal C. che ha chiesto di essere supportato nell'esercizio della funzione genitoriale, che per il reclamante rappresenta uno stimolo al miglioramento.

Si evidenzia infine che la progettualità è orientata attorno al nucleo familiare e alla volontà di poter, in futuro, allontanarsi dal multiproblematico contesto di provenienza. La DDA di Napoli con note del 22 gennaio 2020 e del 2 aprile 2020, dopo aver evidenziato la persistente operatività dell'associazione mafiosa operante nell'area del comune di ... (di cui C. ha fatto parte) nonché il legame di parentela con ... che ebbe a gestirla negli anni 2004-2006 e l'assenza di una collaborazione da parte del detenuto, evidenzia che da circa 20 anni C.E., stante la detenzione, non risulta essere stato coinvolto in altre attività di indagine, sicché non risultano significativi elementi dai quali possa desumersi (ovvero escludersi) la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata (in tali termini altresì nota dei Carabinieri di ... del 22 gennaio 2020).

Con nota del 14 giugno 2023 la Questura di Caserta conferma l'assenza di elementi indicativi di un collegamento attuale con la criminalità organizzata.



Con relazione del 9 giugno 2023 il GOT, preso atto della corrispondenza con le persone menzionate, conferma il parere favorevole alla declassificazione dal punto di vista strettamente penitenziario e dell'osservazione svolta in istituto precisando che C. non assume atteggiamenti tipici della cultura mafiosa e nemmeno della subcultura carceraria.

Con relazione del 9 marzo 2023 l'equipe di osservazione e trattamento presso la casa di reclusione, preso atto del comportamento regolare e partecipativo e dell'avvio di un percorso di reinserimento esterno tramite la fruizione di permessi premio anche presso la famiglia acquisita, ritiene possibile l'avvio di un ampliamento del percorso rieducativo e si esprime a favore della declassificazione.

5. I colloqui visivi e la corrispondenza telefonica rappresentano lo strumento principale per l'esercizio del diritto delle persone detenute al mantenimento delle relazioni con i propri congiunti che l'ordinamento penitenziario tende a favorire e valorizzare (art. 18, comma 4 o.p., art. 28 o.p.).

Il loro esercizio trova una disciplina nelle norme regolamentari di cui agli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 oltre che nella norma di rango primario di cui all'art. 2-*quinqüies*, legge n. 70 del 2020.

La disciplina che si ricava, per quanto riguarda i colloqui visivi (ai quali vanno equiparate le videochiamate) è la seguente:

ai sensi dell'art. 37, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 i detenuti usufruiscono di sei colloqui al mese, ridotti a non più di quattro se riguardano «detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo comma dell'art. 4-*bis* della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto»;

ai sensi dell'art. 37, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8 ai soggetti gravemente infermi o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze.

Invece, per quanto riguarda i colloqui telefonici, la disciplina è la seguente:

ai sensi dell'art. 39, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 può essere concesso un colloquio telefonico a settimana, non più di 2 al mese invece se sono «detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo comma dell'art. 4-*bis* della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto»;

ai sensi dell'art. 2-*quinqüies* legge n. 70 del 2020 possono essere autorizzati colloqui telefonici oltre i limiti previsti dall'art. 39, comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza nonché in caso di trasferimento del detenuto;

sempre ai sensi dell'art. 2-*quinqüies* legge n. 70 del 2020, come sopra anticipato, i colloqui possono essere uno al giorno in caso di figli minori, figli maggiorenni portatori di disabilità grave, ovvero «stretti congiunti» nel periodo in cui sono ricoverati presso strutture ospedaliere; non più di una volta alla settimana, tuttavia, se si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo comma dell'art. 4-*bis* o.p.

Il regime di favore previsto dalla disposizione normativa di cui all'art. 2-*quinqüies*, legge n. 70 del 2020 non si applica nemmeno ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41-*bis* o.p.

La disciplina così ricostruita introduce, quindi, un regime differenziato basato sulla (eventuale) espiazione di condanne per reati ostativi ex art. 4-*bis*, comma 1, o.p.

Più precisamente, mentre ai fini dell'applicazione della limitazione prevista dall'art. 2-*quinqüies*, legge n. 70/2020, rileva il mero fatto che la persona sia stata condannata per reati ex art. 4-*bis*, comma 1, o.p., nelle ipotesi di cui agli articoli 37, comma 8, e 39, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 la limitazione opera nel caso di condanna per i reati ex art. 4-*bis*, comma 1, o.p. limitatamente ai casi in cui persiste un divieto di concessione di benefici.

Sul punto va peraltro evidenziato che, con riguardo ai benefici penitenziari, la presunzione di pericolosità del condannato c.d. ostativo è da intendersi in termini relativi, così come suggeriscono le note modifiche apportate con decreto-legge n. 162/2022 (convertito con legge n. 199 del 2022), ben potendo essere superata attraverso una serie di allegazioni e un'istruttoria rafforzata (1).

Ne consegue che, nei casi presi in considerazione dalle norme regolamentari, la disciplina restrittiva viene superata nelle ipotesi di riconoscimento della collaborazione attiva, ovvero di sussistenza delle condizioni per l'accesso ai benefici di legge. Diversamente, per i colloqui telefonici la disciplina descritta dall'art. 2-*quinqüies*, legge n. 70/2020 non prevede alcuna differenziazione di disciplina per i condannati ostativi collaboranti (attivi o, comunque, impossibili).

(1) In particolare è richiesta l'allegazione di «elementi che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi». La nuova formula precisa anche che gli elementi specifici di cui si chiede l'allegazione siano diversi dalla regolare condotta carceraria, dalla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e dalla semplice dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione a cui è affiliato. Quest'ultimo passaggio fissa un onere della prova in negativo, fondata sul presupposto che i legami e la logica associativa siano perduranti; per superare tale presunzione relativa è necessario fornire elementi ulteriori rispetto al buon contegno che ci si aspetterebbe da un detenuto.



6. In ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, si evidenzia che il reclamante sta attualmente espiando condanne per reati *ex art. 4-bis* o.p. in relazione alle quali non solo non sussiste il divieto di concessione dei benefici penitenziari (avendo peraltro il detenuto ottenuto il riconoscimento della collaborazione impossibile) ma risulta pure superato il vaglio di (non attualità della) pericolosità sociale, così come dimostra l'ammissione all'esperienza premiale.

Per quanto attiene al regime dei colloqui, quindi, il C. fruisce di sei videochiamate al mese e di una telefonata a settimana (non trovando applicazione la disciplina restrittiva, che trova vigore solo nel caso in cui la condanna *ex art. 4-bis* o.p. sia associata al divieto di concessione dei benefici). Con esclusivo riguardo alle telefonate con il figlio (di nove anni) il condannato incontra invece il regime restrittivo previsto dall'art. 2-*quiquies*, legge n. 70 del 2020 (norma che prende in considerazione il mero dato della condanna per uno dei reati considerati ostativi dal primo comma dell'art. 4-*bis* o.p.), che non gli consente di poter intrattenere rapporti telefonici giornalieri con la prole minore d'età.

7. In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, si osserva quanto segue. In relazione al contrasto con l'art. 3 della Costituzione, premettendo che la differenziazione della disciplina in materia di limiti quantitativi dei colloqui penitenziari appare ragionevole in ragione della maggiore pericolosità dei condannati, ritiene questo magistrato che la stessa debba essere ancorata a criteri ragionevoli ed obiettivamente verificabili, coerenti con i principi dell'ordinamento penitenziario.

Sul punto, si ritiene che il regime restrittivo previsto dagli articoli 37, comma 8, e 39, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 per i condannati per reati *ex art. 4-bis*, comma 1, o.p. per i quali si applichi il divieto di benefici trova fondamento nella presunzione di pericolosità, relativa, non superata vuoi con il riconoscimento della collaborazione attiva, vuoi con il riconoscimento della sussistenza delle condizioni per l'accesso ai benefici di legge tra i quali spicca la valutazione circa l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e l'assenza del pericolo di collegamenti.

Diversamente, il regime restrittivo introdotto dall'art. 2-*quiquies*, legge 25 giugno 2020, n. 70, che fa riferimento alla mera sussistenza di condanne *ex art. 4-bis* o.p. (senza distinguere a seconda che la persona abbia collaborato o meno o comunque sia stata ammessa ai benefici all'esterno) sia irragionevole e, comunque, non giustificato nella parte in cui pone una limitazione ai colloqui con i figli minori per condannati *ex art. 4-bis* o.p. anche nel caso in cui il detenuto non incontri il divieto di benefici e soprattutto, sia ammesso ai benefici all'esterno, circostanza chiaramente indicativa del superamento di quella presunzione di pericolosità che invece giustifica la disciplina più restrittiva.

Il reclamante è persona che ha fruito per diversi giorni, e anche nel territorio di origine, di permessi premio; beneficio concesso previa valutazione della assenza di un pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che di una prognosi negativa quanto al profilo di pericolosità (e quindi al pericolo di reiterazione di reati), per coltivare il rapporto con il figlio minorenne. In questi termini, le particolari restrizioni riservate ai colloqui telefonici con la prole non appaiono supportate da una adeguata giustificazione.

L'irragionevolezza della posizione lamentata dal C. è resa ancor più evidente dalla circostanza che lo stesso detenuto fruisce — in materia di colloqui — della disciplina «non ostativa» in relazione alla disciplina generale prevista dagli articoli 39, comma 2, e 37, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 mentre (e solo) limitatamente alle ipotesi di ampliamento delle telefonate con i figli minori previste dall'art. 2-*quiquies*, legge n. 70 del 2020 ricade nella disciplina «ostativa». In tali termini risulta violato l'art. 3 della Costituzione sotto i profili della ragionevolezza oltre che dell'uguaglianza rispetto ai detenuti per reati non ostativi (che potrebbero perfino non essere ammessi ai benefici penitenziari per profili di pericolosità sociale).

I colloqui con i familiari, e in particolare con i figli, rappresentano uno strumento cardine del trattamento penitenziario e trovano un fondamento costituzionale anche nell'art. 31 della Costituzione. La tutela del legame parentale non può considerarsi esaurito dopo l'instaurazione dell'esperienza detentiva del genitore [cfr. Corte costituzionale 15 gennaio (dep. 14 febbraio) 2020, n. 18], atteso che in questi casi lo sviluppo della personalità del minore si trova in condizioni di potenziale fragilità e richiede una tutela rafforzata che consenta di non rinunciare alle aspettative di un armonico sviluppo del bambino e dell'adolescente.

Il divieto della possibilità di fruire di colloqui giornalieri con i figli minori per i condannati ostativi che possano accedere ai benefici penitenziari viola il disposto dell'art. 31 della Costituzione, in quanto si traduce in un ostacolo ingiustificato al mantenimento del legame genitoriale che limita di fatto il pieno sviluppo della personalità del figlio, soggetto incolpevole e bisognoso di scrupolose attenzioni anche nelle vicende penali che interessano i genitori.

I colloqui con i figli minori rientrano, peraltro, anche nell'ambito della tutela dell'art. 8 CEDU (cfr. la recentissima sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 21 marzo 2023, *Case of Deltuva V Lithuania*, proprio in tema di limitazioni ai colloqui del detenuto con gli stretti congiunti, in particolare i figli minori).



Il preminente interesse del minore, infatti, implica che tutte le decisioni di autorità pubbliche o istituzioni private che coinvolgono anche solo indirettamente la sfera giuridica di minorenni, debbano prendere atto e conformarsi a tale presa di coscienza sociale e giuridica. Si tratta di una soluzione condivisa da plurime fonti normative, tra cui si ricorda, in ambito sovranazionale, anche l'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che compongono lo «statuto dei diritti» del minore. Sotto questo profilo la limitazione ai colloqui tra detenuto o stativo che possa accedere ai benefici penitenziari e figli minori risulta ingiustificata e si pone anche in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 8 CEDU, oltreché con l'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

8. Il dubbio in merito alla legittimità costituzionale della norma che limita la possibilità di fruire di una telefonata al giorno con i figli minori nel caso di detenuti condannati ai reati *ex art. 4-bis o.p.* per i quali non si applica il divieto di concessione dei benefici appare, in conclusione, rilevante considerato che dall'applicazione del divieto deriva il rigetto del reclamo e non manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte. Non risulta possibile, infine, pervenire ad una interpretazione conforme agli articoli 3, 31 e 117 della Costituzione, atteso il chiaro dato letterale della norma limitativa che fa riferimento ai condannati per reati *ex art. 4-bis*, comma 1 o.p. senza alcuna distinzione.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies della legge 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui prevede che l'autorizzazione ai colloqui con i figli minori non può essere concessa più di una volta alla settimana nel caso di detenuti per reati ex art. 4-bis o.p. per i quali non sussiste il divieto di concessione dei benefici ex art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata all'interessato, al difensore, al pubblico ministero, alla direzione presso la Casa di reclusione di Padova, al Dipartimento amministrazione penitenziaria nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Padova, 20 luglio 2023

Il magistrato di sorveglianza: CESARO

23C00160

N. 123

Ordinanza del 19 luglio 2023 del Tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di A. Z.

Reati e pene - Danneggiamento - Reato di danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - Regime di procedibilità - Mancata previsione della procedibilità a querela.

- Codice penale, art. 635, quinto comma, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE I PENALE

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Michele Dubini, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza del 31 maggio 2023 e letti gli atti del procedimento ha emesso la seguente ordinanza.

I. Svolgimento del processo

Per quanto di rilievo ai fini della presente remissione alla Consulta, si evidenziano i punti salienti di svolgimento del presente processo.

Con decreto di giudizio immediato del 18 dicembre 2020 emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna l'odierna imputata A...Z... è stata rinviata a giudizio per il delitto di cui all'art. 635, comma I, n. 7 del codice penale «perchè deteriorava e rendeva in parte inservibile l'automobile... targata ... di ... esposta per necessità alla pubblica fede. In particolare, giunta presso l'abitazione della..., la minacciava con le seguenti parole: «Ora io rompo la macchina» mentre con il tacco della propria scarpa cominciava a colpire il cofano e il lato passeggero della suddetta vettura e, utilizzando una grossa pietra raccolta da un muretto nelle vicinanze, seguiva a colpirla il vetro del parabrezza e del lunotto, così danneggiandola - In...».

Nel corso della deposizione resa dalla p.o. durante l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale quest'ultima ha espressamente dichiarato di rimettere la querela sporta nei confronti dell'imputata, non avendo più interesse a coltivare l'azione penale (v. deposizione testimoniale..., ud. 2 marzo 2022, pag. 4).

L'imputata, da parte sua, per tutto il successivo corso del processo in alcun modo ha riacquisito siffatta remissione di querela da considerarsi così implicitamente accettata in ossequio al *dictum* delle Sezioni Unite del 2011 (Cassazione, Sez. Un. ,25 maggio 2011, n. 27610).

II. L'attuale regime di procedibilità dell'art. 635 n. 1) del codice penale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022

Il delitto contestato all'imputata risulta procedibile d'ufficio anche successivamente alle modifiche normative operate dal decreto legislativo n. 150/2022 (in applicazione della delega di cui alla legge n. 150/2021). Giova, sul punto, su succinta ricognizione del quadro normativo di riferimento con al regime di procedibilità afferente alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 635 del codice penale.

All'art. 2, comma I, lettera n) del decreto legislativo n. 150/2022 si è disposto che all'art. 635, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o infermità». Siffatta modifica normativa, pertanto, ha mutato la procedibilità del delitto di danneggiamento in relazione al primo comma della citata disposizione, ovvero quando lo stesso avvenga con l'uso di violenza o minaccia verso la persona del proprietario della *res* ove si esplica la condotta di cui all'art. 635 del codice penale.

Siffatta modifica al regime di procedibilità è stata realizzata in esecuzione dei principi sanciti dalla legge delega che ha conferito al Governo la potestà di intervenire sul punto (legge n. 134/2021). In particolare, l'art. 1, comma XV, lettera b) impone il rispetto del principio e criterio direttivo di «prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni: prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità».

Per quanto tale principio della legge-delega sia stato pedissequamente eseguito con riferimento al primo comma della citata fattispecie incriminatrice (art. 635 del codice penale), il legislatore ha deciso di mantenere la procedibilità d'ufficio per quanto tutte le ipotesi di c.d. «danneggiamento» aggravato previste ai nr. 1), 2), e 3) e 4) di tale disposizione. L'attuale assetto normativo (e la decisione — come si vedrà, illogica e manifestamente irragionevole — di non estendere la procedibilità a querela anche a tali ipotesi) è esplicitamente considerato nella relazione d'illustrativa d'accompagnamento al decreto legislativo n. 150/2022 ove si legge testualmente che, proprio con riguardo all'art. 2, comma 1, lett. n) di tale decreto, «l'intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia). Mentre nel primo comma viene in rilievo un'offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi corrimi dell'art. 635 del codice penale vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilità pubblica. Di qui l'opportunità di conservare la procedibilità d'ufficio in tali casi» (relazione illustrativa, pag. 327).

III. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e la sua rilevanza ai fini del presente giudizio.



Il Tribunale ritiene che l'omessa estensione del regime di procedibilità a querela all'ipotesi di danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede (ossia, con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 635 n. 1), limitatamente all'ipotesi di «cose indicate nel numero 7 dell'art. 625»), risulti violati va dell'art. 3 della Costituzione.

Tale questione risulta già essere stata, in termini analoghi, sollevata da plurime autorità giudiziarie (v. ordinanza n. 77/2023 del Tribunale di Rovereto; ordinanza 79/2023 del Tribunale di Lecco; ordinanza n. 90/2023 del Tribunale di Modena; ordinanza n. 91/2023 del Tribunale di Siracusa; ordinanza n. 94/2023 del Tribunale di Lecce).

Come già osservato in dette sedi, la mancata previsione della procedibilità a querela per l'ipotesi di danneggiamento effettuato su cose esposte a pubblica fede è, per un verso, manifestamente irragionevole rispetto agli interventi normativi realizzati con il decreto legislativo n. 150/2022 che ha proceduto alla trasformazione — da procedibili d'ufficio a procedibili a querela — di reati collocati su una scala d'intensità molto più grave quanto alla lesione del patrimonio del soggetto del privato, quali il furto su beni esposti a pubblica fede.

Si è fatto, più volte, il non scolastico esempio (e calzante con il caso di specie) circa gli effetti paradossali dell'attuale assetto normativo in forza del quale «chi sottrae a scopo di lucro un'auto parcheggiata sulla pubblica via potrebbe beneficiare di un regime di procedibilità più favorevole di colui che quell'auto si limiti a danneggiarla» (ord. n. 94/2023 del Tribunale di Lecce). Ancora, si è evidenziata l'irragionevole disparità di trattamento insita nel «consentire a chi ruba un veicolo parcheggiato sulla pubblica via di non subire alcun procedimento penale, in caso in cui non vi sia querela della persona offesa, o di vedersi prosciolti per mancanza di condizione di procedibilità o per remissione di querela, mentre - nel contempo - instaurare d'ufficio un procedimento penale nei confronti di chi si è semplicemente limitato a danneggiare un vicolo parcheggiato sulla pubblica via» (così ordinanza n. 91/2023 del Tribunale di Siracusa).

Appare, pertanto, manifestamente irragionevole che il Governo — con il decreto legislativo n. 150/2022 e nell'esercizio della delega ad esso conferita in forza della legge n. 134/2021 — abbia proceduto alla trasformazione del regime di procedibilità di plurimi reati contro il patrimonio (collocati su una scala di gravità maggiore del danneggiamento), senza, però, coerentemente operare con riguardo all'ipotesi di danneggiamento su cose esposte a pubblica fede. Davvero emblematica è l'ipotesi del furto aggravato su beni di pubblica fede, reso procedibile a querela con l'art. 2 comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 150/2022 e che funge da ideale *tertium comparationis* per correttamente apprezzare la manifesta irragionevolezza insita nella (mancata) scelta di estendere il regime della procedibilità a querela alla (meno grave) ipotesi di cui all'art. 635 n. 1) ove fa riferimento alle res di cui all'art. 625 n. 7) del codice penale.

Nell'aderire alle censure già spiegate dai Tribunali sin qui citate (e brevemente compendiate), giova effettuare un richiamo al precedente della Consulta nr. 248/2020 da cui ben si apprezza la fondatezza della questione sollevata in tale sede la Corte costituzionale era chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale della mancata previsione della procedibilità a querela con riguardo al delitto di cui all'art. 590-bis del codice penale. Dopo aver rammentato in via generale che le scelte sanzionatorie del legislatore «possono essere sindacate da questa Corte soltanto entro i limiti della manifestai irragionevolezza (*ex plurimis*, sentenze n. 190 del 2020, n. 155 e n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016); e che tale standard vige più in particolare — anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati (ordinanza n. 178 del 2003 e precedenti ivi citati)» la Consulta aveva rigettato la censura proposta dal giudice *a quo* (il quale aveva evidenziato l'irragionevolezza della differenziazione in forza del quale l'ordinamento prevedeva la procedibilità *ex officio* delle lesioni stradali e quella a querela per lesioni realizzate dal persona sanitario) in quanto non si riteneva «privo di ogni giustificazione il differente regime di procedibilità previsto per le lesioni stradali e le lesioni provocate nell'ambito dell'attività sanitaria».

Con maggiore dettaglio esplicativo, si è precisato che solo una «manifesta irragionevolezza» della disciplina può condurre ad una declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Le statuizioni contenute in tale pronuncia rendono evidente la necessità che la questione in esame sia rimessa all'esame della Consulta, emergendo *ictu oculi* proprio la «manifesta irragionevolezza» necessaria per ravvisare gli estremi di una violazione dell'art. 3 della Costituzione (che, in via consequenziale, conduce ad una profonda e ulteriore violazione del principio di proporzionalità in quanto, a parità di condizioni, si finisce a prevedere, per un delitto più grave (furto), la procedibilità a querela, e, per un delitto meno grave (danneggiamento), la procedibilità d'ufficio).

Il Governo ha giustificato la necessità di mantenere la procedibilità ad ufficio per tutte le ipotesi di danneggiamento di cui ai nr. 1), 2), 3) e 4) sostenendo che «mentre nel primo comma viene in rilievo un'offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi commi dell'art. 635 del codice penale vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilità pubblica. Di qui l'opportunità di, conservare la procedibilità d'ufficio in tali casi» (relazione illustrativa. pag. 327).



Tale giustificazione si appalesa non solo manifestamente irragionevole ma completamente fuori fuoco rispetto all'ipotesi oggetto di censura, la quale non concerne beni pubblici o di interesse/utilità pubblica, bensì beni di proprietà privata esposti alla pubblica fede; trattasi, in sostanza, di ipotesi completamente difforme rispetto a quella (proprietà pubblica della *res* ovvero utilità/pubblica delle medesime) che ha condotto, in ossequio ai criteri della legge delega, a mantenere la perduranza della procedibilità d'ufficio.

Tale irragionevolezza si manifesta con particolare vividezza proprio con riguardo all'art. 624 del codice penale così come modificato — nel suo regime di procedibilità — dall'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 150/2022 con cui si è testualmente previsto che «il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».

L'intervento sulla procedibilità in materia di furto è perfettamente coerente e lineare al contenuto dei principi e criteri direttivi della legge-delega in quanto, a fronte di una generalizzata procedibilità a querela dello stesso nell'armonioso disegno deflattivo di tale intervento normativo, la procedibilità d'ufficio si inserisce quale «eccezione» con preciso riguardo ai beni pubblici o di utilità/interesse sociale.

Per converso, la modifica normativa con riguardo al 635 codice penale limita la procedibilità a querela con riguardo al primo comma della citata disposizione, facendo permanere la procedibilità ad ufficio con riguardo proprio all'ipotesi dei beni esposti a pubblica fede di cui all'art. 625, n. 7) del codice penale, pur divenuti procedibili a querela in relazione al più grave delitto di furto.

P.Q.M.

Letti gli articoli 134 della Costituzione e seguenti nonché l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, comma V del codice penale (così come introdotto dall'art. 2, lettera n) del decreto legislativo n. 150/2022) nella parte in cui, in violazione dall'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto all'art. 624 del codice penale, non prevede la procedibilità a querela del reato di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede;

Rimette gli atti di causa alla Corte costituzionale affinché la stessa voglia esaminare la sopraindicata questione di legittimità costituzionale;

Sospende il presente processo e i termini di prescrizione del reato sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Si dà atto che la presente ordinanza è stata comunicata alle Parti mediante lettura in udienza.

Agrigento, 19 luglio 2023

Il Giudice: DUBINI

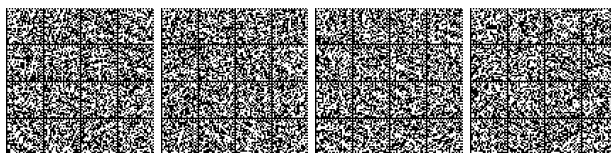
23C00161

N. 124

Ordinanza del 12 maggio 2023 del Tribunale di Bolzano nei procedimenti civili riuniti promossi da B. M. e Ristorante Pizzeria B. sas di B. D. & Co contro Provincia autonoma di Bolzano

Salute (Tutela della) - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 - Misure per la ripresa delle attività - Sanzioni per il mancato rispetto delle misure previste.

– Legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività).



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO

II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott. Morris Recla nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 516/2022 promosso da B. M., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mark Antonio De Giuseppe del Foro di Bolzano e con domicilio eletto presso il suo studio in Merano (BZ), Via Alois Kuperion n. 30 — parte opponente;

nei confronti di Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente dott. Arno Kompatscher rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dagli avvocati Laura Fadanelli, Jutta Segna e Lukas Plancker con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura della Provincia Autonoma di Bolzano — parte opposta;

a cui è stato riunito il procedimento civile iscritto al n. r.g. 517/2022 promosso da Ristorante Pizzeria B. s.a.s di B. D. & Co., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mark Antonio De Giuseppe del Foro di Bolzano e con domicilio eletto presso il suo studio in Merano (BZ), via Alois Kuperion n. 30 — parte opponente;

nei confronti di Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente dott. Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dagli avvocati Laura Fadanelli, Jutta Segna e Lukas Plancker con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura della Provincia Autonoma di Bolzano — parte opposta;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. Con ricorso *ex art. 6*, decreto legislativo n. 150/2011 e art. 22, legge n. 689/1981 il sig. B. M. ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione della Guardia di Finanza - Compagnia di..., nonché dell'ordinanza ingiunzione n... del... emessa dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la quale, nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Pizzeria B. S.a.s di B. D. & Co., gli è stato ingiunto di pagare in solido con la detta società la sanzione amministrativa di euro 400,00 e le spese sostenute dall'ente che ha emesso il citato verbale di euro 12,00, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e con cui veniva altresì applicata la sospensione per dieci giorni dell'attività esercitata dal trasgressore, con effetto a partire dal... al...

L'opposizione è stata iscritta al n. r.g. 516/2022.

Con ricorso *ex art. 6*, decreto legislativo n. 150/2011 e art. 22, legge n. 689/1981 la società Pizzeria B. S.a.s di B. D. & Co. ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione della Guardia di Finanza - Compagnia di..., nonché dell'ordinanza ingiunzione n... del... emessa dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la quale le è stato ingiunto di pagare in solido con il sig. B. M. la sanzione amministrativa di euro 400,00 e le spese sostenute dall'ente che ha emesso il citato verbale di euro 12,00, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento e con cui veniva altresì applicata la sospensione per dieci giorni dell'attività esercitata dal trasgressore, con effetto a partire dal... al...

L'opposizione è stata iscritta al n. r.g. 517/2022.

Le ordinanze ingiunzione richiamate sono state emesse a seguito del verbale di accertamento n... della Guardia di Finanza - Compagnia di M. di data..., in quanto in data... alle ore... i militari hanno accertato che il sig. M. non aveva richiesto ai propri clienti di presentare il c.d. *Green Pass* necessario per il consumo al tavolo all'interno del locale.

Nello specifico, le sanzioni sono state comminate per violazione delle seguenti norme:

art. 3 e 4 del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19;

legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 4 dell'8 maggio 2020;

ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 28 del 30 luglio 2021.

In entrambi i procedimenti riuniti gli opposenti hanno contestato la legittimità delle ordinanze ingiunzione impugnate sollevando i seguenti motivi di impugnazione:

nullità dell'ordinanza per asserita mancata audizione del sig. B. ai sensi dell'art. 7 legge provinciale n. 9/1977 e per omessa traduzione del verbale di contestazione in lingua tedesca;

difetto di legittimazione attiva della Provincia Autonoma di Bolzano per competenza del Commissariato del Governo di Bolzano in relazione alla comminazione di sanzioni in materia di violazione delle disposizioni nazionali a contrasto della diffusione della pandemia Covid-19;

difetto di legittimazione passiva del sig. B. in relazione alla comminata sospensione dell'attività in quanto non titolare della stessa;

nullità dell'ordinanza ingiunzione per minaccia della sanzione della revoca della licenza, non prevista dalla legge statale;

difetto di nomina del sig. B. da parte del Ministero della Salute quale responsabile della trattazione di dati sensibili ai fini del controllo dei *Green Pass*;



prevalenza delle norme europee e del diritto internazionale rispetto alle disposizioni statali in materia di obbligo vaccinale e certificazione verde;

illegittimità costituzionale della declaratoria dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri disposto con provvedimento del 31 gennaio 2020 per contrasto con gli articoli 78 e 95 della Costituzione;

illegittimità costituzionale della certificazione verde per contrasto con l'art. 13 della Costituzione;

illegittimità della sanzione perché avente ad oggetto un comportamento commesso in stato di necessità e dunque scriminato ex art. 4, legge n. 698/1981;

mancata sussistenza della reiterazione delle violazioni che possano giustificare la sospensione dell'attività;

mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività per dieci giorni previsti dagli articoli 9-bis e 13 del decreto-legge n. 52/2021.

A seguito della fissazione della prima udienza, la Provincia Autonoma di Bolzano si è costituita in entrambi i procedimenti contestando in fatto e in diritto le numerose eccezioni sollevate dagli oppositori.

In data 9 giugno 2023 le cause sono state chiamate alla trattazione avanti al Presidente del Tribunale al fine dell'eventuale riunione ex art. 274 del codice di procedura civile, riunione che è stata disposta dal Giudice Istruttore del procedimento pendente *sub* rg. 516/2022 con provvedimento reso all'udienza del 30 giugno 2022.

All'udienza del 12 gennaio 2023 il Giudice ha concesso alle parti termine sino al 13 febbraio 2023 per prendere posizione in ordine alla sollevata questione di possibile illegittimità costituzionale della legge provinciale 4/2020.

Le parti hanno depositato le proprie note ex art. 101, comma 2 del codice di procedura civile e il Giudice si è riservato la decisione.

3. Ad avviso del Tribunale, nel caso in esame si pone la questione della legittimità costituzionale della legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 4/2020 rubricata «Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività» in quanto la materia oggetto dell'intervento legislativo provinciale ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di «profilassi internazionale» (art. 117, secondo comma, lettera q, della Costituzione), che è comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla.

La legge provinciale n. 4/2020, costituisce la cornice normativa in forza della quale è stata emessa l'ordinanza contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021 del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano che al punto 7) sezione «Ristorazioni e Alberghi», prevede quanto segue:

«le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, svolte da qualsiasi esercizio sono consentite con consumazione seduti al tavolo, o al banco, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della suddetta legge provinciale. La consumazione al tavolo al chiuso è ammessa solo previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 33)».

Il menzionato punto 33) stabilisce:

«ai fini della presente ordinanza per certificazione verde si intende quella emessa ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, comprovanti una delle seguenti fattispecie:

a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;

b) la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;

c) l'effettuazione di un *test* per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo; L'esibizione delle predette certificazioni è richiesta dagli esercenti le attività per cui esse sono previste».

4. Tanto premesso, in punto rilevanza della questione sollevata, osserva il Tribunale che, come sopra già evidenziato, la norma in questa sede censurata risulta la base giuridica su cui si fondano entrambe le due ordinanze ingiunzione impugnate.

In particolare, le sanzioni si fondano in via principale sulle disposizioni della legge provinciale n. 4/2020 e sull'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 28/2021, con mero richiamo alla normativa statale in relazione alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Si riportano per chiarezza alcuni stralci dell'ordinanza ingiunzione:

«...omissis...

...Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge del 22 maggio 2020, n. 35, il quale prevede per la contestata violazione una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro, aumentata fino ad un terzo se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo, nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività;



Viste le disposizioni della legge provinciale del 7 gennaio 1977, n. 9, secondo le quali deve essere determinato l'ammontare della somma dovuta per la violazione e ingiunto il pagamento della stessa;

...omissis...

...Visto l'art. 1, comma 37, della legge provinciale dell'8 maggio 2020, n. 4, il quale prevede per la contestata violazione la sospensione per dieci giorni delle attività produttive industriali, artigianali, e commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2020, n. 25, «Regolamento concernente la disciplina delle sanzioni amministrative accessorie Covid-19» il quale disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 37, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sul territorio provinciale;

Considerato che la sanzione amministrativa accessoria viene comminata con ordinanza ingiunzione dal Presidente della Provincia o da organo da esso delegato;

...omissis...

...ingiunge...

Omissis...»

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1, comma 36 della legge provinciale n. 4/2020 «Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19», che disciplina le sanzioni pecuniarie, mentre la sanzione accessoria della sospensione dell'attività è disciplinata dall'art. 1, comma 37 della legge provinciale oltre che dal decreto del Presidente della Provincia n. 25/2020.

L'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma determinerebbe l'immediata caducazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dalla Provincia Autonoma di Bolzano, risultando gli stessi per l'effetto privi di base normativa e dunque in violazione del principio di legalità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 689/1981 con conseguente diritto degli oppositori a ripetere le somme eventualmente già corrisposte e ad agire al fine di proporre una domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittima sospensione dell'attività disposta.

5. La questione di illegittimità costituzionale si appalesa inoltre come fondata.

La Corte costituzionale nella pronuncia n. 37/2021, avente ad oggetto la disciplina emergenziale della Regione Valle d'Aosta, ha osservato:

«... A fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, «ragioni logiche, prima che giuridiche» (sentenza n. 5 del 2018) radicano nell'ordinamento costituzionale l'esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).

Accade, infatti, che ogni decisione in tale materia, per quanto di efficacia circoscritta all'ambito di competenza locale, abbia un effetto a cascata, potenzialmente anche significativo, sulla trasmissibilità internazionale della malattia, e comunque sulla capacità di contenerla. Omettere, in particolare, di spezzare la catena del contagio su scala territoriale minore, mancando di dispiegare le misure a ciò necessarie, equivale a permettere che la malattia dilaghi ben oltre i confini locali e nazionali.

Né si tratta soltanto di questo. Un'azione o un coordinamento unitario può emergere come corrispondente alla distribuzione delle competenze costituzionali e alla selezione del livello di governo adeguato ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, per ogni profilo di gestione di una crisi pandemica, per il quale appaia invece, secondo il non irragionevole apprezzamento del legislatore statale, inidoneo il frazionamento su base regionale e locale delle attribuzioni.

Tale conclusione può dunque concernere non soltanto le misure di quarantena e le ulteriori restrizioni imposte alle attività quotidiane, in quanto potenzialmente fonti di diffusione del contagio, ma anche l'approccio terapeutico; i criteri e le modalità di rilevamento del contagio tra la popolazione; le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati; l'approvvigionamento di farmaci e vaccini, nonché i piani per la somministrazione di questi ultimi, e così via. In particolare, i piani di vaccinazione, eventualmente affidati a presidi regionali, devono svolgersi secondo i criteri nazionali che la normativa statale abbia fissato per contrastare la pandemia in corso.

Ognuno di tali profili è solo in apparenza confinabile ad una dimensione territoriale più limitata. Qualora il contagio si sia diffuso sul territorio nazionale, e mostri di potersi diffondere con tali caratteristiche anche oltre di esso, le scelte compiute a titolo di profilassi internazionale si intrecciano le une con le altre, fino a disegnare un quadro che può aspirare alla razionalità, solo se i tratti che lo compongono sono frutto di un precedente indirizzo unitario, dotato di una necessaria visione di insieme atta a sostenere misure idonee e proporzionate...

... Allo stato, il quadro normativo vigente si articola soprattutto sul decreto-legge n. 19 del 2020 e sul decreto-legge n. 33 del 2020, con i quali una tale sequenza ha trovato ulteriore specificazione.



L'art. 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 reca un vasto insieme di misure precauzionali e limitative, la cui applicazione continua ad essere affidata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assunti, dopo aver acquisito il parere dei Presidenti delle Regioni interessate, o, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020).

Nelle more dell'approvazione di tali decreti, per contenere un aggravamento della crisi, il Ministro della salute può intervenire mediante il citato potere di ordinanza attribuito dall'art. 32 della legge n. 833 del 1978.

L'art. 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 ha poi reputato opportuno attribuire uno spazio di intervento d'urgenza anche ai sindaci (comma 9), e, soprattutto, alle Regioni (comma 16), alle quali, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, compete l'introduzione di «misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte» dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero anche «ampliative», ma, per queste ultime, d'intesa con il Ministro della salute, e nei soli casi e nelle forme previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9.1. — È perciò precipuamente in tali fonti statali *ad hoc*, e nella successiva produzione legislativa ad esse affine (quale il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»), che si rende necessario rinvenire il fondamento giuridico dei poteri esercitati da Stato, Regioni ed enti locali per rispondere alla pandemia.

Non è in discussione in questo giudizio, che riguarda il riparto di competenze nel contrasto alla pandemia, la legittimità dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati a tale scopo — comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo — ma è, invece, da affermare il divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale. Difatti, «ciò che è implicitamente escluso dal sistema costituzionale è che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna [...]. Dunque né lo Stato né le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi tramite proprie disposizioni di legge» (sentenza n. 198 del 2004).

10. — Sulla base di queste premesse, le questioni di costituzionalità degli articoli 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge regionale impugnata sono fondate, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione.

Tali disposizioni, infatti, surrogano la sequenza di regolazione disegnata dal legislatore statale appositamente per la lotta contro la malattia generata dal nuovo Covid-19, imponendone una autonoma e alternativa, che fa invece capo alle previsioni legislative regionali e alle ordinanze del Presidente della Giunta.

È perciò evidente l'invasione della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Essa non dipende dalla manifestazione di un effettivo contrasto tra le singole misure in concreto applicabili sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e quelle imposte in forza della normativa regionale. Infatti, una simile antinomia potrebbe sorgere ad un dato tempo e venire meno in un tempo successivo, o viceversa, a seconda di come evolvano diacronicamente l'ordinamento statale e quello regionale per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da un lato, e delle ordinanze del Presidente della Regione dall'altro. Non è quindi questione di soffermarsi sulle censure che il ricorso rivolge specificamente a talune previsioni contenute nell'art. 2 impugnato, in forza della divergenza che esse avrebbero rispetto al contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vigente al tempo di promulgazione della legge regionale censurata.

Ciò che rileva, prima ancora e in via assorbente, è invece la sovrapposizione della catena di regolazione della Regione a quella prescelta dalla competente normativa dello Stato, con conseguente invasione di una sfera di attribuzione sottratta all'intervento del legislatore regionale...

La Corte si è espressa in senso conforme con la successiva pronuncia n. 164/2022, decidendo sul ricorso presentato il 26 agosto 2021 (reg. confl. enti n. 2 del 2021), con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, in riferimento al provvedimento 18 giugno 2021, n. 244 (Provvedimento di limitazione definitiva in merito ai trattamenti previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano in tema di certificazione verde per Covid-19 - 18 giugno 2021) e alla nota del 6 luglio 2021, prot. n. 0035891, del Garante per la protezione dei dati personali, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava al Garante adottare tali atti, e conseguentemente di annullarli.

Nella pronuncia menzionata la Corte ha evidenziato: «... Per altro verso, giova sottolineare che la disciplina del *Green Pass* è estranea all'ambito di competenze poste dalla ricorrente alla base del conflitto».

Questa Corte ha già affermato che va ricondotta alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, della Costituzione), «ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla», poiché non vi può essere in definitiva alcuno spazio di adattamento della normativa



statale alla realtà regionale, che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale; unica competente sia a normare, la materia in via legislativa e regolamentare, sia ad esercitare la relativa funzione amministrativa, anche in forza, quanto alle autonomie speciali, del perdurante principio del parallelismo (sentenza n. 37 del 2021).

Non vi è dubbio che la certificazione verde abbia la finalità di limitare la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo se quest'ultime, in quanto vaccinate, guarite, o testate con esito negativo al Covid-19, si offrano a vettori della malattia con un minor tasso di probabilità.

A fronte di tale obiettivo, la competenza provinciale in tema di tutela della salute è recessiva (sentenza n. 37 del 2021).

Tantomeno la Provincia autonoma di Bolzano può a buon titolo appellarsi al margine di intervento riconosciuto alla autonomia regionale dalla sentenza n. 271 del 2005 di questa Corte. Tale margine di intervento non è configurato con riguardo alla attribuzione di «organizzare e disciplinare a livello regionale una rete informativa sulle realtà regionali», sia perché essa presuppone a monte che tale intervento avvenga con riferimento a «materie di propria competenza legislativa», ciò che nel caso di specie si è già negato essere, sia perché è evidente che la gestione dei dati che ineriscono ad una pandemia sanitaria globale trascende nettamente il respiro della sfera decentrata, per esigere, invece, una uniforme disciplina statale...

... La sentenza n. 37 del 2021 ha aggiunto che tali conclusioni valgono anche con riguardo all'esercizio del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria. Del resto, l'art. 52, secondo comma, dello statuto di autonomia, attribuendo al Presidente della Giunta un potere emergenziale «nell'interesse delle popolazioni di due o più Comuni», conferma, in accordo con il limite territoriale, che si tratta di un'attribuzione calibrata su crisi sanitarie di carattere non pandemico o comunque i cui effetti possano ancora reputarsi circoscritti a tale ambito limitato; mentre, nel caso del nuovo coronavirus, è palese il carattere globale della pandemia, e, quindi, la necessità di interventi assunti dalla competente autorità centrale.

Né può ritenersi che, in tema di *Green Pass*, le attribuzioni costituzionali e statutarie della Provincia autonoma di Bolzano trovino aggancio in «fonti di rango *sub-costituzionale*»...

Si osserva inoltre che alla data della promulgazione della legge provinciale n. 4/2020 (8 maggio 2020), era in vigore il decreto-legge n. 19/2020 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» che costituisce la cornice normativa in forza della quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del medesimo decreto-legge, sono stati emessi i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

Ai sensi dell'art. 3 «Misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale» del decreto-legge richiamato, era prevista la possibilità per le regioni, «in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso» di «introdurre misure ulteriormente restrittive ((rispetto a quelle attualmente vigenti)), tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale», tuttavia, unicamente «nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento».

All'epoca della promulgazione della legge provinciale n. 4/2020 il potere legislativo e regolamentare residuale previsto in capo alle Regioni dal citato art. 3, decreto-legge n. 19/2020 doveva quindi considerarsi esaurito, stante l'avvenuta adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati, sicché non vi era spazio per un intervento della Provincia Autonoma di Bolzano. Non può dunque sostenersi che il potere legislativo della Provincia trovasse fondamento nella stessa previsione della norma statale.

Infine, per mera completezza si osserva che nemmeno può affermarsi che la norma provinciale si sia limitata a riproporre pedissequamente quella statale.

Si è visto sopra che ai sensi dell'art. 1, comma 36 della legge provinciale n. 4/2020 «Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», mentre la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di cui all'art. 1, comma 37 della legge provinciale è disciplinata dal decreto del Presidente della Provincia n. 25/2020.



In relazione alla disciplina della sanzione accessoria la norma provinciale prevede una diversa cornice edittale rispetto a quella statale.

Infatti, mentre l'art. 4, comma 2 del decreto-legge n. 19/2020 prevede la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni, l'art. 1, comma 37 della legge provinciale n. 4/2020 prevede la sospensione dell'esercizio per dieci giorni («La sospensione delle attività di cui al comma 19 è disposta, per dieci giorni, dal Presidente della Provincia. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui all'allegato A»).

Non pare pertanto possibile operare una interpretazione conforme a Costituzione della legge provinciale n. 4/2020 essendo chiaramente in contrasto con il disposto dell'art. 17, secondo comma, lettera q, della Costituzione.

6. Considerato che il procedimento, nel corso del quale viene ora sollevata la questione di legittimità costituzionale è in lingua tedesca, ai sensi dell'art. 25, del decreto del Presidente della Repubblica n. 574/1988, come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 29 maggio 2001 n. 283, va disposta, a cura dell'ufficio, la traduzione in lingua italiana di tutti i provvedimenti e dei verbali d'udienza, mentre gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio andranno tradotti, a cura e spese dell'ufficio solo su specifica richiesta dei destinatari della presente ordinanza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953,

solleva questione di legittimità costituzionale della legge provinciale n. 4/2020 della Provincia Autonoma di Bolzano per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera q, della Costituzione;

sospende, per l'effetto, il presente procedimento;

dispone la traduzione, a cura dell'ufficio, di tutti i provvedimenti e di tutti i verbali d'udienza in lingua italiana e la successiva trasmissione alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte;

manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, al Presidente della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché al Presidente del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, a cura della Cancelleria.

Così deciso in Bolzano, 12 maggio 2023

Il Giudice: RECLA

23C00162

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUR-039) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

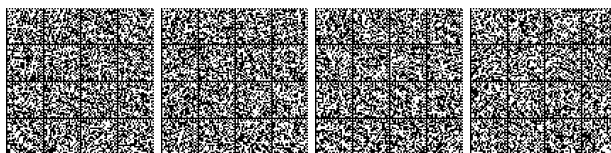
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

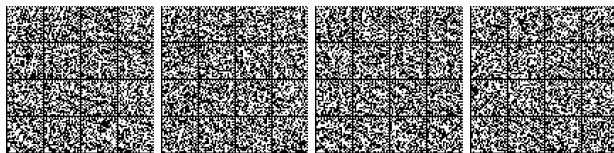
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

